

CARTE E NOTAI NELLE LEGISLAZIONI DEL *REGNUM*
LANGOBARDORUM E DEL REGNUM ITALIAE.
QUALCHE RIFLESSIONE SU UN TEMA CONTROVERSO

CHARTERS AND NOTARIES IN THE LEGISLATION OF THE LOMBARD
KINGDOM AND IN THE KINGDOM OF ITALY. SOME CONSIDERATIONS
ON A CONTROVERSIAL ISSUE

Claudia Storti

f.r. Università degli Studi di Milano

Abstract English: How much notary history can help understanding charters and, vice versa, how much charters can help understanding notary history?

This theme has been widely investigated by both legal historians and scholars specialized in the many disciplines aimed at focusing on charter's history (such as e.g. social class history, charter's history, paleography and diplomatic history). These lines of research have analyzed the general topics or the specific territories and historical periods. In spite of the fragmentary documentations, light has been shed on charters and notary history across a large number of social and organizational diversity and across different historical epochs.

Regarding the early medieval age, I believe that further indications could be deduced from the chronological order of the Lombard edicts and from the laws of Italic kingdom. These sources prescribed the rules to stipulate legal acts and specified the people responsible for their record and implementation. The examination of such sources also helps us to understand which concerns drove legislators in different historical epochs and which were their main aims: chiefly to guarantee charter legality and effectiveness, avoid as much as possible the arising of legal disputes among parties or facilitate the resolution of such disputes.

Only in XIIth century, public trust in notary charters was established according to their status of public officers (as we call them nowadays), but this achievement was the unexpected and unforeseen result of a very slowly path. For centuries, legislators had to contrast the 'perverse' behavior of those who had asked the drafting of acts or contracts but changed their mind and did not want fulfill the legal commitments made.

From this perspective we can analyze the rulers' 'double track' and the basis of a centuries old path through the creation and standardization of the requirements of the legal acts and the related written documentation.

As a legal historian I chose, so to say, to start again and retrace in a chronological perspective the edicts of the Lombard kingdom and the legislation of the kingdom of Italy. I did so by linking the rules according to which legal acts had to be recorded in the charters and the ones defining the activity and expertise of the charters writers. Taking

into consideration the sequence of rules and their aims, it is possible to trace an itinerary between issues and contexts to find the recurrence of specific fields of tension among governors, charters recorders and their 'clients'. Such tensions were produced, in the opinion of the legislators, by one of the major challenges of the 'living law', that is the general lack of good faith.

Keywords: *scrivi*, notaries, charters, legal acts and transactions, early medieval age, Lombard edicts, Carolingian capitularies, rules of the Kingdom of Italy.

Abstract Italiano: Quanto la storia del notariato può servire per affrontare lo studio del documento notarile o viceversa quanto lo studio del documento può servire allo studio del notariato?

Il tema è stato ampiamente studiato sia dagli storici del diritto sia dagli specialisti delle tante discipline coinvolte nell'approfondimento della materia delle carte e dei loro redattori (storia del ceto, storia del documento, paleografia e scrittura, diplomatica) con ricerche ora di carattere generale ora mirate all'analisi di particolari aree ora con riguardo a specifici spazi temporali. Nonostante la frammentarietà della documentazione, si è così fatto luce sia sulla storia delle carte e del notariato, sia su innumerevoli varianti dovute alle diversità sociali e organizzative di singoli ambienti in determinati periodi.

Per quanto concerne l'alto medioevo, ritengo che qualche ulteriore indicazione possa essere desunta dalla sequenza cronologica degli editti longobardi e delle leggi del regno italico. Questi testi, oltre, a prescrivere le regole per il compimento di specifici atti giuridici e per la redazione delle relative carte, ne indicavano i responsabili della corretta applicazione. L'esame di tali norme ci aiuta anche a comprendere quali preoccupazioni movessero, nei singoli momenti storici, i legislatori e quale fosse il loro intento: innanzitutto, garantire la corrispondenza alla legge e l'effettività delle carte, evitare il più possibile l'insorgere di controversie tra le parti coinvolte e prevenire controversie giudiziarie o facilitarne la soluzione.

Il riconoscimento, avvenuto soltanto nel XII secolo, della *fides* di coloro che scrivevano le carte in quanto titolari di quello che noi definiamo come un ufficio pubblico fu l'esito non scontato e forse non previsto di un cammino lentissimo nel quale fu prevalente il tentativo dei legislatori di contrastare comportamenti perversi o ripensamenti comunque contrari agli impegni assunti di coloro che volevano negare o aggirare l'efficacia di quelle scritture, talora da loro stessi commissionate. È da questa prospettiva che si potrebbe, dunque, prendere avvio per analizzare il 'doppio binario' dei legislatori e i presupposti normativi di un secolare percorso attraverso l'ideazione e la standardizzazione dei requisiti sia di alcuni atti giuridici, sia dell'attività di coloro che ne scrivevano le carte.

Da storico del diritto ho scelto, per così dire, di ricominciare da capo per ripercorrere in prospettiva cronologica la successione delle leggi dei regni longobardo e italico mettendo in connessione le prescrizioni relative ai requisiti di carte concernenti specifici atti giuridici con la disciplina dell'attività di coloro che erano incaricati di scriverle. Proprio nel riflettere sulla sequenza di tali disposizioni e della loro *ratio*, è possibile tracciare un itinerario tra questioni e contesti per individuare la ricorrenza di specifici campi di tensione tra i governanti, i redattori dei documenti e i loro 'clienti', originati, secondo i legislatori, da uno dei maggiori problemi del diritto vivente ossia da una generalizzata assenza di quella che noi chiamiamo buona fede.

Parole chiave: *scrivi*, notai, carte, atti di disposizione, alto medioevo, editti longobardi, capitolari carolingi, leggi del regno italico.

Sommario: 1. Dubbi e incertezze di uno storico del diritto. – 2. Vizi della società e campi di tensione tra governanti, scrittori dei documenti e loro ‘clienti’ in età longobarda. – 3. Notai e *scrivi* del regno longobardo. – 4. Il doppio binario del legislatore longobardo. – a) Rotari tra funzione di ‘memoria’ delle carte e carte false. – b) Liutprando: tenere il passo del diritto vivente e contrastare le *superstitiosae et vanae contentiones* degli *inprobi*. – c) La responsabilità degli *scrivi* negli atti delle donne. – d) Gli atti dei minori tra giudici e scrittori degli atti. – e) Il *de scravis* e il ‘nuovo’ reato di disapplicazione della legge. – f) La disciplina delle carte tra Liutprando e Rachis. – 5. Le responsabilità di *cancellarii*, notai e *missi dominici* della correttezza delle carte e il ricorso all’*inquisitio* nei capitolari carolingi. – 6. Da Guido a Ottone I: le carte a processo. – 7. Per concludere tra continuità e discontinuità.

1. Dubbi e incertezze di uno storico del diritto

Quanto la storia del notariato può servire per affrontare lo studio del documento notarile o viceversa quanto lo studio del documento può servire allo studio del notariato?

Giulio Vismara in un mirabile lavoro di sintesi sulle leggi e sulla formazione dei notai nell’alto medioevo aveva evidenziato – sulla base di studi pionieristici su carte e formulari o ‘tracce’ di formulari¹ – come tale ricerca si svolga in un terreno magmatico ed estremamente differenziato soprattutto se si guarda ai secoli più risalenti e, in particolare, per quanto concerne l’Italia, all’epoca longobarda e alla prima età carolingia².

Anche Paolo Cammarosano in un testo classico ha rilevato, come il tema del notariato nell’alto medioevo sia ancora aperto su tantissime questioni³:

I procedimenti di confezione dei documenti altomedievali, al pari del modo in cui imparavano il loro mestiere i notai e i cancellieri o i chierici [...] rimangono in una grande oscurità per l’Italia dei secoli VII-XI. Solo in seguito faranno la loro comparsa articolate disposizioni di legge, precise notizie su scuole, libri di formule notarili e trattati di *ars notaria*.

Negli ultimi tempi tra gli storici del diritto è un po’ declinato l’interesse verso l’alto medioevo, che pure è fondamentale per approfondire i fondamenti dell’identità

¹ Basti pensare agli studi sui patti successori e sulla permuta Vismara, 1986 e Vismara, 1987c.

² Vismara, 1987b, pp. 52-55.

³ Cammarosano, 1991-2009¹¹, p. 70. Oltre agli studi citati da Vismara, 1987b e salvo successive citazioni: Costamagna, 1975; Liva, 1979; Pratesi, 1992, pp. 521-535; Bougard, 1995, pp. 65-108; Piergiovanni (ed.), 2006; Bartoli Langelì, 2011; Ansani, 2020, pp. 171-172 e pp. 178 ss.

europea⁴ e della ‘rivoluzione’ comunale. Si sono, invece, moltiplicati gli studi da parte degli specialisti delle tante discipline coinvolte nell’approfondimento della materia delle carte e dei loro redattori⁵ con ricerche ora di carattere generale ora mirate all’analisi di particolari aree con riguardo a specifici spazi temporali: nonostante la frammentarietà della documentazione, si è fatto luce sulle innumerevoli variazioni sul tema dovute alle diversità sociali e organizzative dei singoli ambienti in determinati periodi⁶.

Ho pensato pertanto di affrontare questo tema dall’‘osservatorio’ di storico del diritto’ – per usare parole di Pietro Costa nel suo «elogio dell’inutilità» della storia giuridica⁷ –, che non può non tenere conto dei dati offerti dalla legislazione in un contesto storico per taluni aspetti ancora, per così dire, nebuloso, soprattutto per l’epoca longobarda per la quale, tra l’altro sono pervenuti pochissimi atti privati.

La storia del notariato non costituisce che un piccolo frammento nel complicato contesto del continuo mutare dei caratteri dell’organizzazione e delle tante e differenti società locali nell’epoca altomedievale. In quei secoli si assiste a trasformazioni: demografiche, per la dispersione dei ‘provinciali’ romani di ogni ceto sociale nelle campagne a causa delle guerre e delle migrazioni e dell’insediamento delle genti – interi popoli o singoli gruppi – del nord e dell’est Europa; antropologiche per la circolazione di diverse tradizioni e l’interazione tra ‘originari’ e ‘stranieri’; istituzionali, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, tra dissolvimento, oppure, in certi casi, salvataggio di quanto rimaneva dell’ordine dell’Impero romano e ‘sperimentazione’ di nuove forme di governo (quelle del regno longobardo, dell’impero carolingio, del regno italico) fino all’‘invenzione’ delle nuove istituzioni cittadine e rurali tra XI e XII secolo.

In un tale panorama si innestarono il diffondersi della concezione cristiana della vita e della società e l’articolarsi dell’organizzazione ecclesiastica regolare e monastica, che influirono profondamente sulla concezione del diritto e delle istituzioni e furono al centro della trasmissione della cultura (innanzitutto con i loro centri scrittori). Quanto agli atti giuridici e al processo, si assiste al fenomeno di imitazione o di reimpiego (tra assimilazione e trasformazione) di istituti e procedure attestati dalle tante fonti che convissero in quell’epoca: dal

⁴ Cavanna, 1984, in part. pp. 516-517; Padoa Schioppa, 2012.

⁵ Ringrazio, in particolare, per tutti i suggerimenti che mi hanno offerto nell’ambito di questa vastissima storiografia Marta Mangini e Marialuisa Bottazzi (alla quale si deve anche l’organizzazione di un corso di lezioni sul notariato del Centro Europeo di Ricerche Medievali di Trieste (CERM) nel 2021 pubblicate, almeno in parte, in “Italian Review of Legal History” (IRLH), 7, 2021.

⁶ Anche dal punto di vista dei diplomatisti, se non sbaglio, è stata di frequente denunciata la difficoltà di categorizzare secondo criteri precisi e netti, come si vorrebbe in base a canoni moderni, sia i documenti (*chartae* quali atti di disposizione, *notitiae* quali atti probatori ecc.), sia di delineare i caratteri dei responsabili della loro scrittura.

⁷ Costa, 2007, in part. p. 35.

diritto romano - pur nella cesura rispetto al diritto dell'Impero⁸ - al canonico, alle *leges* dei diversi popoli migrati nell'Europa occidentale per non dire degli usi. Fenomeni la cui ricostruzione è a sua volta complicata dalla difficoltà di tracciare le modalità della circolazione di diverse culture sia nella formazione delle persone colte o quantomeno capaci di scrivere, sia con riguardo ai modelli degli atti.

E questo, per limitarsi all'indicazione di alcune macrocategorie, che nella vita del diritto ebbero infinite diverse declinazioni a seconda dei tempi, dei luoghi e delle persone.

Si tratta di aspetti di straordinaria complessità e difficilmente isolabili tra loro, studiati soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento in un panorama storiografico sterminato, che, a sua volta, costituisce un mondo a sé. Al suo interno, infatti, ogni decennio di studi è stato connotato da considerevoli mutamenti di orientamento nella percezione e nella ricostruzione dei fatti storici, determinati non solo dal progressivo approfondimento delle conoscenze su ciascun tema e, per quanto concerne quello della scrittura di documenti giuridici, dalla messa a punto di strumenti sempre più sofisticati di 'lettura' e di 'interpretazione', ma anche (come avviene sempre per lo storico) dai mutamenti di prospettiva nell'analisi e nell'inquadramento di singole epoche suggeriti dagli stimoli del presente nel quale inesorabilmente ciascuno studioso è immerso e dal quale non può non essere influenzato.

2. Vizi della società e campi di tensione tra governanti, scrittori dei documenti e loro 'clienti' in età longobarda

Avventurandomi in questa impresa, ho scelto, per così dire, di ricominciare da capo per ripercorrere in prospettiva cronologica la successione delle leggi dei regni longobardo e italico mettendo in connessione le prescrizioni relative ai requisiti di carte concernenti specifici atti giuridici con la disciplina dell'attività di coloro che erano incaricati di scriverle. Proprio nel riflettere sulla sequenza di tali disposizioni e della loro *ratio*, si potrebbe tracciare un itinerario tra questioni e contesti per individuare la ricorrenza di specifici campi di tensione tra i governanti, i redattori dei documenti e i loro 'clienti', originati, secondo i legislatori, da uno dei maggiori problemi del diritto vivente ossia da una generalizzata assenza di quella che noi chiamiamo buona fede. Tale prospettiva potrebbe essere considerata 'formalistica'⁹, ma gli stessi storici delle carte e della società l'hanno di volta in

⁸ Padoa Schioppa, 1995, pp. 80 ss e in part. pp. 84-85, Massetto, 1998, nonché con specifico riguardo a Milano e alla Lombardia Tabacco, 1983, al quale rinvio anche per i riferimenti bibliografici, nonché Meyer, 2000, in part. pp. 7-106.

⁹ Penso ad esempio alle osservazioni di Nicolaj, 1991, p. 2 sulle opposte posizioni di Paolo Grossi e Ennio Cortese: «E allora chiedo ai giuristi: ancorate alle innumerevoli *chartulae convenientiae* si riconoscono o no figure tutte segnate e distinte da un modulo consensuale e bilaterale incisivo e di netto risalto? E se per caso è sì, che si fa? E alle

volta rivalutata come risulta anche da studi recenti¹⁰.

Queste leggi sono ben note agli storici del diritto con riguardo alla storia di taluni istituti giuridici che, come altrettanto noto, ebbero altresì una lunga vigenza in molte parti d'Italia ben oltre il tempo della loro pubblicazione e fino ai secoli basso medievali come risulta dalla continuità del principio della personalità del diritto e dalla prassi delle professioni di legge¹¹.

Alla questione se per fare la storia del notariato venga prima il documento privato oppure il notaio (secondo una celebre provocazione di Giovanna Nicolaj)¹², ritengo si possa rispondere fin d'ora che tutto dipese dalla valutazione dei legislatori su quali fossero di volta in volta gli strumenti più utili per prevenire le controversie sulla validità dei molteplici atti di disposizione e per garantirne l'effettività. Lo si constata in epoca longobarda, allorché fu perseguito lo scopo di 'accreditare' l'utilità delle carte e incentivarne l'uso nella convinzione che questo avrebbe diminuito l'incertezza del diritto evitando i processi o quantomeno rendendone più spedita e/o prevedibile la soluzione. Oltre a prescrivere i requisiti indispensabili delle carte si indicarono, di frequente, anche coloro che avevano la responsabilità di verificarne l'esistenza. In taluni casi, erano le stesse parti in causa (o il solo disponente, o il giudice che doveva vigilare sulla sua capacità di disporre, o la controparte), in altri coloro che erano stati incaricati di mettere in iscritto la relativa documentazione.

Il riconoscimento, avvenuto soltanto nel XII secolo, della *fides* di coloro che scrivevano le carte e della loro titolarità di quello che noi definiamo un ufficio pubblico¹³ fu l'esito non scontato e forse non previsto di un cammino lentissimo nel quale fu prevalente il tentativo dei legislatori di contrastare comportamenti *perversi* o ripensamenti comunque contrari agli impegni assunti da coloro che volevano negare o aggirare l'efficacia di quelle scritture, talora da loro stessi commissionate. È da questa prospettiva che si potrebbe, dunque, prendere avvio per analizzare il 'doppio binario' dei legislatori e i presupposti normativi di un secolare percorso attraverso l'ideazione e la standardizzazione dei requisiti sia di alcuni atti giuridici, sia dell'attività di coloro che ne scrivevano le carte. Non si può, infine, dimenticare che un *turning point* fondamentale di tale percorso si ebbe anche per altre vie nell'XI secolo, più di trecento anni dopo l'inizio di questa

somme, miei Signori, fra primitivismo, effettività, atipicità e forme mentali, formalità giuridiche e meccanismi tecnici seppur arcaici (e mi si perdoni ancora di ridurre così due letture straordinarie), come usciamo da quella selva secolare di condizioni umane e di negozi che continua a farsi fitta e scura?».

¹⁰ Feletti, 2022, in part. pp. 10-13 al quale rinvio anche per i riferimenti bibliografici.

¹¹ Per il periodo carolingio e del regno italico cfr. Vismara, 1987b, pp. 68-76.

¹² Nicolaj, 1991, pp. 51-52; nonché Nicolaj, 1996, pp. 153-198, in part. § 5, e in proposito Pani, 1996, in part. p. 593. Secondo la studiosa, la storia del notariato è susseguente e conseguente alla storia del documento e il processo contrario è del tutto fuorviante.

¹³ Per un'efficace sintesi in proposito: Piergiovanni, 2014, in part. p. 2.

storia, sia con la formalizzazione dei processi destinati alla verifica e conferma in giudizio della validità e efficacia delle carte (*ostensio charte, investitura salva querela, finis intentionis terrae*)¹⁴ sia con il complessivo ripensamento sui fondamenti e sull'efficacia delle leggi vigenti nel loro contrappunto (o talvolta anche complementarità) con la *lex romana* documentato attraverso l'acceso dibattito tra 'giudici' di generazioni successive dall'*expositio ad librum papiensem*¹⁵.

3. Notai e scrivi del regno longobardo

Usare il termine notai con riferimento al regno dei Longobardi non è del tutto corretto se si considera la diversa scelta delle parole usate per la definizione della loro attività nella predisposizione degli editti, nelle *notitiae iudicati* e negli atti privati.

Nell'editto di Rotari il termine notaio compare esclusivamente nella clausola di pubblicazione secondo la quale soltanto il testo scritto dal suo notaio Ansoald riproduceva fedelmente la sua volontà e, pertanto, costituiva l'unico testo di riferimento in caso di trascrizioni contrastanti («ne aliqua fraus per vicium scriptorum in hoc edictum adhibeatur»)¹⁶. Non so se sia corretto, considerando anche l'inesauribile dibattito storiografico sui caratteri e le fonti dell'editto¹⁷, ma in queste parole sembra di sentire l'eco delle etimologie di Isidoro da Siviglia, quantunque sia impossibile accertare se quel testo di una decina d'anni prima fosse noto ai sapienti della corte di Rotari, come lo stesso Ansoald, appunto, e l'abate di Bobbio da lui inviato nello stesso 643 a Roma per trattare con il pontefice Teodoro¹⁸. Delle etimologie di Isidoro, ricorrono nel testo di Rotari non solo il termine notaio, ma anche il problema delle incertezze derivanti dallo scioglimento delle note tachigrafiche normalmente utilizzate dagli scrittori. La soluzione di Rotari fu quella indicare come ufficiale esclusivamente l'*exemplare* scritto *per manus Ansoald*. Isidoro, invece, ricordava quella degli imperatori

¹⁴ Padoa Schioppa, 2012, pp.146-150.

¹⁵ Basti ricordare il testo dell'*expositio* a Rach. 4: «Lex ista dicens, si venditionis carta a testibus et scriba roborata pretium completum esse manifestavit, venditorem de pretio agere non posse a codicis libro capitulo [IV,30 De non numerata pecunia, 14 spectari videtur] dissidet».

¹⁶ Roth. 388 [...]: «Et hoc generaliter damus in mandatis ne aliqua fraus per vicium scriptorum in hoc edicto adhibeatur: si aliqua fuerit intentio, nulla alia exemplaria credatur aut suscipiatur, nisi quod per manus Ansoaldo notario nostro scriptum aut recognitum seu requisitum fuerit, qui per nostram iussionem scripsit».

¹⁷ Mi limito a citare, nel continuo mutamento delle prospettive, Cavanna, 1968 e Loschiavo, 2019a, nonché sulla consulenza di 'romani' colti e aristocratici alla corte longobarda Wickham, 2005, pp. 210-211; Storti, 2015, pp. 436-439.

¹⁸ Bognetti, 1948, pp. 317-318. Per la conoscenza del diritto romano nel prologo dell'editto di Rotari Fugazza, 2012.

romani che avevano vietato di usare abbreviazioni (*iuris notas*) nella scrittura delle leggi proprio per evitare che i furbi (*callidi ingenio*) imbrogliassero gli ignoranti decrittando le *notae* in maniera scorretta con l'effetto di modificare il tenore delle disposizioni¹⁹. Lo stesso Isidoro, inoltre, aveva denominato gli scrittori di carte anche con i termini di *tabelliones*, *exceptores*, *scribae publici*²⁰. *Exceptor* designò i 'notai' ecclesiastici²¹ – che ebbero un ruolo importante, seppur probabilmente 'distorsivo' per la loro cultura 'romanistica', nella redazione di atti privati²² – e l'espressione *scriva publicus* riemerse più tardi negli editti di Rachis.

Dopo Rotari il termine notaio, infatti, non appare negli editti longobardi, a meno che comparisse nelle clausole di promulgazione per lo più non pervenute²³. In ogni caso, né notai né *scrivi* sono mai espressamente citati da Liutprando tra i suoi assistenti e consulenti nel corso della sua intensissima attività legislativa e, se lo furono, rientrarono comunque nella categoria, per così dire, indifferenziata dei *fideles*; e questo, a differenza dei giudici, non solo con riguardo a quelli presenti nel *Palatium* di Pavia, «sede centrale dell'attività giudiziaria»²⁴, ma anche preposti alle *iudicarie* e comunque ben informati sui problemi e sulle controversie più

¹⁹ Isidoro, *Etimologie o origini*, I. I Della grammatica, XXII De notis iuridicis, pp. 114-117: [...] «Has iuris notas novicii imperatores a codicibus legum abolendas sanxerunt, quia multos per haec callidi ingenio ignorantes decipiebant, atque ita iusserunt scribendas in legibus litteras, ut nullos errores, nullas ambages afferant, sed sequenda et vitanda aperte demonstrarent»; cfr., inoltre ivi, XXII De notis vulgaribus, per la derivazione del termine notaio da *notae*: «Notae autem dictae eo, quod verba vel syllabas praefixis characteribus notent et ad notitiam legentium revocent, quas qui didicerunt proprie iam notarii appellantur ». Sulla datazione Valastro Canale, 2006, in part. pp. 20-23 e su Isidoro, tra gli studi di Luca Loschiavo mi limito a citare Loschiavo, 2012 e Loschiavo, 2019b.

²⁰ Isidoro IX, 4 De civibus, 27, p. 757: «Tabellio vocatus eo quod sit portitor tabellarum: Idem Exceptor, idem et scriba publicus, quia ea tantum, quae gestis publicantur, scribit».

²¹ Sull'*exceptor civitatis* già Boggetti, 1968, e con conclusioni parzialmente diverse che insistono sulla provenienza essenzialmente ecclesiastica degli *exceptores*: Rossetti, 1986, pp. 183-191 in part. p. 188: «la fides publica riconosciuta al notariato ecclesiastico consentiva a questo di raggiungere il mondo dei laici». La storica dà ampio rilievo, ad esempio, a un provvedimento di Bonifacio V (619-625), che secondo il *Liber Pontificalis* (citato anche da Boggetti, 1948, pp. 360-361), avrebbe abilitato gli ecclesiastici a scrivere testamenti anche secondo le leggi civili ossia secondo il diritto romano. Cfr. inoltre Rossetti, 1986, p. 189 su un atto pavese del 730 rogato da Magno «vir religiosus et subdiaconus et exceptoris Ticinensis» e *notarius sancte Ticinensis ecclesie*. L'*exceptor civitatis* altresì in un documento redatto per Anstruda (CDL, Schiaparelli I, n. 29, 721 maggio, Piacenza) dal suddiacono Vitale *vir religiosus* che era *exceptor civitatis Placentinae*.

²² Cammarosano, 1994. Un bell'esempio dei possibili errori degli scrivani si trova per i secoli successivi nell'*Expositio* a Liut. 91 con riguardo agli atti di disposizione della donna (cfr. oltre nt. 71).

²³ A eccezione che in Liut. 6 (*Potoni notario sacri nostri Palatii*), cit. da Schiaparelli, 1932, p. 18.

²⁴ Padoa Schioppa, 2012, in part. p. 144.

ricorrenti nella prassi di tutti i territori del Regno.

A eccezione che negli editti, la sopravvivenza del titolo di *notarius* sembra comunque, seppur sporadicamente, attestata sia all'interno della corte regia, sia negli atti privati, sia nei processi ai quali notai parteciparono come delegati del re. Basti ricordare per l'VIII secolo che un *regie potestatis notarius* compare in atti privati dell'Italia settentrionale (in particolare pavesi) e della Toscana²⁵ e, per quanto riguarda il territorio lombardo, in due carte scritte a Milano nel 725 e nel 742, in altre sette del suo territorio e a Como, nonché a Pavia²⁶. Se poi si passa alle procedure giudiziarie, Gunteram *notarius* fu incaricato nel 714 da Liutprando di procedere a una *inquisitio*²⁷; Ultiano *notarius*, che fu anche *missus domini regis*, nel 716 presiedette in Toscana un placito assistito dal vescovo Specioso di Firenze, dal duca Walpert di Lucca, dal gastaldo Alahis e da altri²⁸. *Notarii* scrissero *notitiae iudicati* di Liutprando nel 715 e di Rachis nel 742²⁹ e ancora altri esempi si potrebbero fare³⁰.

Si potrebbe dedurre, dunque, che nel regno longobardo vi fosse una netta distinzione all'interno della categoria di coloro che sapevano scrivere e che, comunque, costituivano la parte culturalmente più elevata della popolazione e facevano parte delle *élites* istituzionali centrali e periferiche secondo l'opinione concorde degli storici³¹. Come infatti risulta dalla documentazione relativa innanzitutto al regno longobardo, i membri di tale categoria ebbero sorti molto differenti quanto al loro prestigio e rilevanza sociale o politica e solo in alcuni casi furono titolari di prerogative pubbliche. Da un lato, vi erano i notai cooptati dalla corte regia e avviati a una carriera prestigiosa al suo interno – con evidenze sempre più numerose per i secoli successivi – tanto che si parla di una sorta di *cursus honorum* dei notai verso il ruolo di giudici³². Dall'altro, i semplici scrivani – ai quali sembrano, soprattutto, rivolti gli editti dei quali si parlerà – impiegati nelle corti regie e ducali per mettere in iscritto ordini o documenti 'pubblici'³³, magari sotto il controllo di uno o più notai di fiducia del re o dei duchi, oppure impegnati nelle tante comunità del territorio alla scrittura di *chartae* private.

²⁵ Schiaparelli, 1932, in part. pp. 18-24.

²⁶ Rossetti, 1986, in part. pp. 170 e 180.

²⁷ Padoa Schioppa, 2006, in part. p. 14 con riferimento a Codice Diplomatico Longobardo vol. I, n. 20, pp. 77-84.

²⁸ Ivi, con riferimento a Codice Diplomatico Longobardo vol. I, n. 21 p. 85-87.

²⁹ Ivi con riferimento a Codice Diplomatico Longobardo vol. III, I rispettivamente n. 13 p. 63 e n. 22 p. 111.

³⁰ Cfr. Bartoli Langeli, 2011, pp. 12 ss. e 30-57; Bougard, 2023, pp. 293-297 e Feletti, 2022, pp. 12-17 per una complessiva ricognizione delle carte di età longobarda pervenute.

³¹ Bougard, 2023, pp. 293-297 e Bartoli Langeli, 2011, pp. 28-33.

³² Nicolaj, 1997, in part. pp. 366-367; Ansani, 2020, pp. 180-181 con riguardo a un notaio *domini imperatoris* nell'897.

³³ Storti, 2015, pp. 464-466.

4. Il doppio binario del legislatore longobardo

4.1. Rotari tra funzione di 'memoria' delle carte e carte false

Passiamo allora dai notai alle carte. Al tempo di Rotari, come ben noto, la maggior parte degli atti giuridici era perfezionata con il compimento di comportamenti 'concludenti' o di procedure simboliche che ne garantivano la pubblicità³⁴. In due casi Rotari, però, assegnò al documento scritto (*cartola* o *libellus*) la funzione di perpetuare la *memoria* dell'atto³⁵, ma probabilmente già al tempo di Rotari anche per essere esibita in giudizio³⁶.

Secondo l'editto 224, il documento scritto era facoltativo: non era essenziale per la validità e l'efficacia della liberazione del servo attuata con la procedura della *manumissio* in quadrivio, ma avrebbe potuto essere utilizzata per trasmetterne la memoria nel tempo

Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam ut qualiter liberum aut liberam thinghaverit, ipsa manumissio in cartola libertatis commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tamen libertas ei permaneat.

Secondo l'editto 227, un *libellus* attestante la richiesta di concessione di un fondo («*terram, id est solum ad aedificandum*») o di un edificio (*casa mancipiata*) poteva rendere più agevole al concedente contrastare il concessionario che ne avesse reclamato la proprietà. Nel caso di controversia scoppiata dopo cinque anni dalla stipulazione del negozio, infatti, lo stesso concedente avrebbe potuto esibire (*ostendere*) il *libellus* che attestava che la controparte gli aveva chiesto i beni a titolo di 'prestito' («*ostendat libellus scriptus ubi rogatus fuisset praestandi*»). In assenza di documento, l'onere della prova sarebbe stato trasferito al preteso acquirente che avrebbe dovuto giurare sulla cifra versata a colui ch'egli considerava venditore e non mero concedente e con l'accertamento della somma il giudice avrebbe potuto decidere sulla natura nel negozio³⁷.

Come ben noto, infine, Rotari si occupò di documenti anche sotto il profilo penale assimilando nella sanzione la redazione di una scrittura falsa al conio di monete non autorizzato del re (*iussio regis*) e all'uscita o ingresso dalle mura *sine notitia iudicis* e a scopo di furto³⁸. Pur senza citare espressamente né notai né

³⁴ Per gli studi e i dibattiti relativi a formalità giuridiche tipiche del diritto longobardo – *thinx* o *gairethinx*, *wadia*, *gisel* ecc. mi limito a rinviare a Cavanna, 1978; Cortese, 1995, pp. 159-166; Padoa Schioppa, 2005, pp. 90-99; Padoa Schioppa, 2016, pp. 45-49.

³⁵ Secondo Cortese, 1995, pp. 170-172, questo avrebbe costituito il segnale di un avvio alla lenta e progressiva 'romanizzazione' del processo longobardo.

³⁶ Loschiavo, 2021, in part. pp. 158-169.

³⁷ Roth. 227 *de emptionibus et vinditionibus*.

³⁸ Roth. 243 *De cartola falsa*. «*Si quis cartolam falsam scripserit aut quodlibet membranum, manus ei incidatur*». Le due altre disposizioni citate sono rispettivamente Roth. 242 e Roth. 244.

scribi, comminò, infatti, la pena del taglio della mano – prevista anche dal diritto bizantino, come indicato da Cortese³⁹ – a chiunque avesse scritto una carta o una pergamena falsa. Da una tale norma trapela che l'uso di attestare con la scrittura atti e negozi giuridici doveva essere, nonostante tutto, diffuso al tempo di Rotari. Il problema era che tale uso era piuttosto 'pericoloso'.

4.2. *Liutprando: tenere il passo del diritto vivente e contrastare le superstitiosae et vanae contentiones degli inprobi*

Anche con Liutprando il maggior numero di editti fu destinato a disciplinare la struttura delle carte più che l'attività degli *scrivi*, se si eccettua l'arcinoto editto del 727. Tra il 713 e il 743 si assiste ad un crescendo di specifici interventi legislativi destinati a regolare non solo materie 'trascurate' dai suoi predecessori o disciplinate in maniera imprecisa, ma anche la 'scrittura' di taluni atti, (nel 717 di quello di costituzione del *morgincap*), che, secondo il prologo agli editti di quell'anno, sarebbe servita ad evitare di concludere i processi con l'atto peccaminoso dello spergiuro «causae quae a quibuscumque hominibus misericorditer disponuntur»⁴⁰.

In progresso di tempo, si trattò per Liutprando di chiarire quanto «forsitan antea videbatur obscuro»; o di *previdere legem* per « addere elucidare sibe statuere»⁴¹; o di far sì che « omnes cause per rationem et iustitiam terminentur »⁴²; o, come avvenne nel 725, di discutere con i giudici sulla ricorrenza di controversie in materie regolate dall'*usus* e di incerta risoluzione che richiedevano l'adozione di soluzioni edituali da concordare con gli stessi giudici⁴³; o, ancora, nel 726, di sciogliere il nodo gordiano dell'alternativa tra applicazione della consuetudine e arbitrio del giudice tramite i chiarimenti offerti da una *lex manifesta*⁴⁴.

³⁹ Cortese, 1995, p. 144.

⁴⁰ Edictus langobardorum, Liutprandi leges de anno V 717, p. 110 e lit. 7, I «Si quis Langobardus morgincap coniugi suae dare voluerit quando eam sibi in coniugio sociaverit, ita discernimus ut alia diae ante parentes et amicos suos ostendat per scriptum a testibus rovoratum et dicat: «quia ecce quod coniugi meae morgincap dedi», ut in futuro pro hac causa periurio non percurrat [...]». Si tratta come ben noto della norma che stabiliva il limite massimo del quarto della 'sostanza' del marito.

⁴¹ Edictus langobardorum, rispettivamente, Liutprandi leges anni I 713, p. 108, Liutprandi leges de anno V, p. 110; incipit de anno octavo, p.114 e analogamente de anno nono (721) p. 116 e de anno undecimo (723), p.122.

⁴² Ivi, de anno duodecimo (724), p. 12.

⁴³ Ivi, de anno tertiodecimo (725), p. 133.

⁴⁴ Ivi, de anno quartodecimo (726), p. 135 : «quin etiam et iudices atque fedelis nostri de partibus Austriae et Neustriae [in questo caso sono assenti i toscani che avevano collaborato, invece, alla stesura delle leggi precedenti] nobiscum adfuerunt, et haec omnia inter se conlocuti sunt, et nobis renuntiantes, nobiscum pariter statuerunt atque definierunt; et cum presentaliter fuissent capitula ista relicta, omnibus placuerunt, et preventes adsumum statuerunt nobiscum, ut nihilominus per ordinem scriberentur»;

quod multae causae ad definiendum incognitae erant, quia alii per consuetudinem alii per arbitrium iudicare estimabant [...] Ita prevedimus ut nullus error esset debere, sed omnibus manifesta clariscere lex

Non diversa funzione ebbero gli editti degli anni successivi, tra i quali nel 727 il *de scrivis* mirati non solo ad evitare che le controversie fossero vinte grazie allo spergiuo e a false testimonianze, quanto piuttosto – si legge nel prologo degli editti del 731 – ad eliminare tutti i possibili pretesti che offrivano il destro di sollevare «superstitiosae et vanae contentiones» ad ‘instancabili’ *inprobi* (che «assidue nostram impulsare clementiam non cessant»)⁴⁵.

Non solo gli improbi, però, con lo sfruttare lacune e oscurità normative provocavano continue contestazioni. Se tante preoccupazioni aveva avuto Rotari sulla esatta riproduzione del suo volere nelle trascrizioni dell’editto, ci si può ben immaginare, come sottolineato da Paolo Cammarosano, come il generalizzato analfabetismo e la «divaricazione tra lingua parlata e lingua scritta» potesse generare non solo difficoltà ai «tecnici della scrittura», ma anche ‘timori’ nelle persone comuni circa l’esatta corrispondenza delle scritture alle loro intenzioni⁴⁶ (alle quali evidentemente sempre più si ricorreva nella prassi come attestato ad esempio dalle concessioni di libertà), ai contenuti dei negozi e degli atti di volontà (nonché naturalmente offrire ‘pretesti’ per la contestazione degli stessi atti).

L’astuzia di alcuni e l’incompletezza e oscurità del diritto vigente indussero Liutprando ad adottare linee guida di politica legislativa specificamente tese a sottrarre all’incertezza dell’*usus* (anche in base alle segnalazioni dei giudici e con l’implementazione della disciplina di materie sulle quali lui stesso era già intervenuto) atti e negozi di disposizione con la prescrizione di requisiti e clausole che ne avrebbero garantito l’incontestabilità e tutelato le aspettative delle parti coinvolte o interessate.

E, prima di riprendere il filo cronologico, si consenta una parentesi sulle carte di libertà che, da questo punto di vista, offrono una prospettiva più concreta.

In generale, il ricorso al documento (o *munimen*) di libertà previsto a scopo probatorio da Roth. 244 si estese nella prassi (quantomeno nel tempo di Cuniperto 688-700) anche al caso non previsto della manumissione davanti all’altare. Nel 717 Liutprando regolò tale procedura di liberazione stabilendo

ivi de anno quintodecimo (727), p. 141: «in edictis corpore adiungere unde antea erat incerta definitio, quoniam alii volebant per usum, alii per arbitrium iudicare». Alcune osservazioni in Storti, 2015, pp. 454-456. Si vedano, inoltre, per gli anni successivi: *Edictus langobardorum*, de anno sexto decimo (728), p. 147 e septimodecimo 729 p. 150.

⁴⁵ *Edictus langobardorum*, anno nonodecimo, p. 155.

⁴⁶ Cammarosano, 1991, rispettivamente pp. 40 ss. e 51 e p. 69. Si apre così un’altra sconfinata materia, quella della storia della lingua e della scrittura, che è stato oggetto di una Settimana spoletina (*Scrivere e leggere nell’alto Medioevo*, Settimane 59(2012) e cfr. in part. i contributi di Vallerani, 2012, e di Mantegna, 2012. Sempre con specifico riguardo al linguaggio giuridico non si possono dimenticare gli scritti fondamentali di Piero Fiorelli nonché Bambi, 2018, pp. 3ss.

che avrebbe potuto essere concessa dal *princeps* qualora il proprietario degli schiavi glielo avesse chiesto (senza prevederne un'attestazione scritta)⁴⁷, mentre prescrive l'obbligo di attenersi al contenuto delle *cartolae* al fine di distinguere tra concessione della libertà e quella della semilibertà al servo o all'*ancilla* e ai suoi figli che avrebbe potuto comportare comunque l'adempimento di prestazioni al padrone⁴⁸. Solo nel 721 parificò espressamente l'atto di liberazione *in ecclesia* a quello *in quadrivio* tentando, comunque, di scoraggiare la manumissione *circa altare* per la concessione dello *status* di aldio, per la quale sarebbe stato meglio, a suo vedere, ricorrere appunto a una carta oppure ad altri procedimenti⁴⁹ come specificò nel 724 quando suggerì al liberto di renderla nota *sepius* al giudice o ai suoi vicini⁵⁰. Nel frattempo, per tale divergenza tra prassi e legge, nella controversia con il potentissimo Toto da Campione, Lucio non poté avvalersi della liberazione davanti all'altare come risulta dalla *notitia* di un famoso processo di libertà, comunque, concluso dai giudici, dopo l'escussione di moltissimi testimoni, in maniera per così dire equitativa⁵¹.

Le preoccupazioni di Liutprando nei confronti dei servi 'infedeli' furono rinnovate trent'anni più tardi dall'editto di Astolfo del 755 con il confermare che solo dalle *chartolae* – che se non obbligatorie diventavano fondamentali in caso di contestazione – si sarebbe potuto ricostruire e accertare quel che effettivamente i padroni avevano voluto concedere al loro ex-servo con le diverse forme di manomissione ormai in uso: se la piena libertà oppure la semi-libertà almeno fino alla propria morte. A causa dell'astuzia di *perversi homines* (ovviamente alcuni ex-servi) gli atti di liberalità dei padroni si erano ormai rarefatti nel timore che i semiliberi o gli aldi ne avrebbero approfittato per pretendere la piena libertà («multi hominis timentis ne sui liberti eos postponent, libertatis eis facere obmittebant»)⁵²

⁴⁷ Liut. 9. III De libertis.

⁴⁸ Liut. 10. IIII Item de libertis: «tantum habeat mundium quantum ei in cartola adfixerit».

⁴⁹ Liut. 23: «Si quis servum aut ancillam suam in ecclesia circa altare amodo liberum vel liberam dimiserit, sic ei maneat libertas sicut illi qui fulfreal in quarta manu traditus et hamund factus est. Nam qui haldionem facere voluerit, non eum ducat in ecclesia, nisi alio modo faciat qualiter voluerit, sibi per cartola, sibi qualiter ei placuerit» (In alcuni ms. e in quello dell'expositio, *sibi* è sostituito da *seu* o da *sive*). Sulla distinzione del trattamento tra servi privati e servi pubblici in Liutprando: Storti, 2015, pp. 465-466), nonché per il periodo successivo Tavilla, 1993.

⁵⁰ Liut. 55.

⁵¹ Padoa Schioppa, 2011, in part. pp. 99-100. La *notitia iudicati* di data incerta alla quale si fa riferimento è edita in Codice Diplomatico Longobardo, vol. I, n. 81, (a.721-744), pp. 235-238 e in *Il medioevo nelle carte* p. 18 e cfr. Vismara, 1990 in part. pp. 102 ss. nonché, anche per il dibattito anteriore su tale documento e sulla datazione di tale *notitia iudicati* agli anni compresi tra il 724 e il 729, Rossetti, 1986, pp. 182-187 e 192-197 e per altri casi di difformità della prassi dalle prescrizioni normative, pp. 198-201; Feletti, 2022, pp. 47-50.

⁵² Ahistulfi Leges de anno V 11 e Rossetti 1986, pp. 193 ss.

Propterea statuimus, ut si quis Langobardus pertinentem suum thingare voluerit in quarta manum et cartola illi fecerit, et sibi reservaverit servitium ipsius dum advixerit, et decreverit, ut post obitum eius liber sit: stabilem debeat permanere secundum textu cartule quam ei fecerit, quia iustum nobis apparuit, ut homo benefactorem suum, vivente eum, dimittere non debeat. Nam qui in ecclesia liberum dimiserit per manum sacerdotis, sic maneat ei libertas, sicut anterior edictus continet.

In ogni caso, le controversie successive furono per lo più perdute dai servi proprio perché non erano in grado di esibire la carta né di convincere a presentarsi al giudice in loro favore testimoni ‘abilitati’, ossia ovviamente persone libere e non loro colleghi in stato di servitù⁵³ come ribadito anche da Rachis⁵⁴.

Sono ben note, inoltre, le leggi destinate a offrire la protezione dalla *curtis regia* alle categorie considerate ‘deboli’, ossia innanzitutto donne e minori, ma anche gli assenti. Tali leggi, da un lato, definirono i caratteri e i limiti della loro capacità di agire sulla cui osservanza avrebbero dovuto vigilare, innanzitutto, i giudici del re o loro delegati, come avvenne nel caso dei minori, dei commercianti (*negotiatores*) e dei *magistri* o *artifices* allontanatisi dai luoghi di residenza senza averne dato notizia al re⁵⁵; dall’altro, a fissare regole di procedura da osservare nella scrittura degli atti di donne e minori.

Ed è utile ripercorrere il *crescendo* normativo su questi aspetti, quantunque siano ben noti, prima di tornare alle responsabilità degli *scrivi*.

4.3. La responsabilità degli *scrivi* negli atti delle donne

Pur nella sua genericità, la disciplina di Rotari della carta falsa induce immediatamente a pensare, se si considera la natura della pena comminata a colui che l’aveva scritta, ad una presunzione di corruzione o di collusione del notaio con colui che si sarebbe avvantaggiato se il contenuto della carta non fosse stato impugnato. Liutprando iniziò a specificarla fin dal 721 attribuendo agli *scrivi* la responsabilità diretta del rispetto della legge nel caso di atti compiuti da donne. Liutprando stabilì, infatti, che la pena esemplare del taglio della mano del vecchio editto di Rotari sarebbe stata inflitta allo scrittore che non avesse preventivamente accertato che l’atto di disposizione di beni personali o

⁵³ Padoa Schioppa, 2011, pp. 104-116 con riguardo all’assenza di testimoni causata da *alicuius hominis timore* e cfr. in proposito anche Bassani, 2012, pp. 13-18; Padoa Schioppa, 2016, p. 60.

⁵⁴ Rach. 3 = Exp. a Rach. 3 rui ricorsi alla *curtis regia* di liberi che pretendevano di avere diritti su servi o aldi.

⁵⁵ Liut. 18 *De negotiatoribus vel magistris* e sui diritti dei loro eredi Rossetti, 1986, pp. 173-177. Quanto ai magistri comacini cfr. Roth. 144-152 e *Memoratorium de mercedibus commacinatorum* di Grimoaldo o Liutprando (*Grimoaldi sive Liuprandi memoratorium de mercedibus commacinatorum* sul quale Bognetti, 1961, nonché gli Atti del Congresso del CISAM *Magistri Commacini*).

in comunione con il marito fosse riconducibile alla sua esclusiva, personale e spontanea volontà (*voluntate sua*) accertata dai parenti o dal giudice

Scriva autem, qui cartola ipsa scripserit, non aliter presumat scrivere, nisi cum notitia parentum vel iudicis, sicut supra dictum est; et si aliter fecerit, sit ipsa venditio vacua et prefatus scriva sit culpavelis sicut qui cartola falsa scriverit.

A questo scopo, lo *scriva* avrebbe, infatti, dovuto pretendere che i parenti o il giudice convalidassero l'atto di alienazione con l'imposizione della mano (*in cartula ipsa manum ponant*). In tal caso, l'atto non avrebbe più potuto essere invalidato nemmeno qualora alla morte del marito la donna fosse passata a seconde nozze («*stabilis permaneat ipsa vendicio*»). Diversamente, l'atto sarebbe stato nullo («*non sit stabile quod vendiderit*»)⁵⁶.

4.4. Gli atti dei minori tra giudici e scrittori degli atti

Molto più arduo è verificare se e quale responsabilità fosse stata prevista per gli *scrivi* nel caso di atti compiuti dai minori, la cui tutela diretta fu affidata ora ai *missi* del re ora a giudici o a loro delegati.

Nei confronti dei giudici, Liutprando era intervenuto proprio nel 721 nel quadro di una riorganizzazione complessiva degli organi giudiziari e dei tempi della giustizia⁵⁷ fino all'introduzione dell'appello al re contro le sentenze pronunciate *contra legem* e *praeter legem* come approfondito nello studio classico di Antonio Padoa Schioppa. In tale contesto, merita ricordare come il giudice responsabile di aver pronunciato *per arbitrium* una sentenza risultata ingiusta avrebbe dovuto fornire la prova di non essere stato corrotto o colluso e di aver deciso nella convinzione di averlo fatto *secundum legem*⁵⁸.

Onde evitare che i minori (cioè coloro che non avevano ancora compiuto il diciannovesimo anno d'età) rischiassero di *naufragare* perché indotti da errore o da frode⁵⁹, nel 721 Liutprando stabilì a pena di nullità che qualora la vendita di *res suas* si fosse rese necessaria per far fronte a debiti del padre⁶⁰, il minore avrebbe dovuto essere assistito da una persona *Deum timentem* scelta dal re per valutare le circostanze del caso. Nulla si dice, invece, a proposito dello *scriva* dell'atto e, in particolare, se, come nel caso degli atti delle donne, il legislatore intendesse addossargli la responsabilità di verificare la regolarità della procedura

⁵⁶ Liut. 22 «nam si in presentia parentum suorum vel iudici qui in loco fuerit, violentias se pati non reclamaverit nisi voluntate sua ipsas res se dixerit venundare». Su questa norma cfr. anche Rossetti, 1986, p. 181 e nt. 40.

⁵⁷ Dopo aver definito le competenze degli sculdasci e ridotto i termini previsti da Rotari per la pronuncia della sentenza Liut. 25-27 (Storti, 2015, pp. 456-457).

⁵⁸ Liutp. 28 e cfr. Padoa Schioppa, 1965, pp. 153-158; Padoa Schioppa, 2016, p. 44.

⁵⁹ Così in Liut. 117 del 731 (in part. p. 156), sul quale cfr. oltre testo a nt. 92.

⁶⁰ Liut. 19 che stabiliva, inoltre, per il maggiorenne ammalato anche la possibilità di compiere atti di disposizione per l'anima.

(e l'età del disponente) prima della redazione della relativa *charta* cosa che invece appare nelle più tarde *formulae* con la prescrizione di una clausola espressa in proposito⁶¹.

Al 724 risale la disposizione che consentiva al maggiorenne di *rumpere* la *cartola* ossia di invalidare l'atto con il quale ancora minorenne egli aveva alienato i propri beni: in questo caso ricadeva sull'acquirente la responsabilità di non essersi reso conto (o di voler voluto approfittare) della sua minore età al momento della stipulazione del negozio.

Alla composizione del guidrigildo sarebbero stati tenuti in base al successivo Liut. 63 sia i colpevoli di falsa testimonianza sia coloro che avessero corroborato la carta (solo i testimoni?) con l'imposizione della mano – una scrittura che sapevano essere contraria alla legge – sia coloro che li avevano istigati a delinquere⁶². Anche a questo proposito, nulla era detto espressamente in merito ad una eventuale responsabilità dello scriba che non avesse verificato l'esistenza di tutti i requisiti prima di scrivere l'atto e la stessa osservazione può essere sollevata con riguardo a due editti del 726. La divisione dei beni che l'infante possedeva in comunione con fratelli o parenti poteva avvenire solo dopo che ne fosse stata data notizia al giudice, il quale avrebbe dovuto, alla presenza dei parenti o personalmente o con un suo delegato moralmente affidabile («*missum suum, personam Deum timentem*»), procedere alla spartizione e garantire che la quota spettante al minore fosse equa. Qualora per frode o collusione la divisione lo avesse danneggiato, sul giudice o sul suo delegato ricadeva l'obbligo di reintegrare la somma mancante⁶³.

Anche la scrittura della *notitia iudicati* relativa a una controversia nella quale un infante fosse stato coinvolto era di esclusiva responsabilità del giudice competente e non dello *scriba*. In questo caso, gli interessi meritevoli di tutela erano sia quelli del minore, sia quelli della controparte⁶⁴.

⁶¹ Liut. 19: «*Petre te appellat Martinus quod tu tenes sibi malo ordine terram in tali loco. Ecce cartam quam tu michi fecisti, quando tu eras infra etatem. Si cartam manifestat debitum patris et omnia sicut lex ista dicit, aut dicat falsam aut det pena de carta*». La difficoltà di accertare l'età dei disponenti è verificabile dalle stesse formule che enumerano i casi in cui la *carta* può essere *taliata*.

⁶² Liut. 63. X: «*Si quis testimonium falsum contra quemcumque redderit, aut in cartola falsa se scientem manum posuerit, et ipsa fraus manifestata fuerit, conponat wirigild suum, medietatem regi et medietatem cuius causam fuerit. Et si tali persona fuerit, ut non habeat unde compositio facere, tunc publicus debeat eum dare pro servo in manu eius, cui culpam fecit, et ipse ei deserviat sicut servus. Et ille qui alius rogat testimonium falsum dicere, aut pro causa sua manum in cartula falsa ponere, sic conponat, sicut et ipsos testis iussimus conponere, pro eo quod ipsum malum per ipsum fiet inquoatum*».

⁶³ Liut. 74.

⁶⁴ Liut. 75. Nelle formule si va riferimento alla «*noticiam per quam tu fecisti michi finem de ipsa terra, quando tu eras infra etatem*».

4.5. Il *de scrivis* e il 'nuovo' reato di disapplicazione della legge

Nel bel mezzo di una prima serie di editti di Liutprando relativi alla confezione di specifiche tipologie di carte, con alcune certezze e alcuni dubbi in merito alle responsabilità dei loro scrittori, Liutprando intervenne nel 727 con una norma di carattere generale sull'attività degli *scrivi*. Nei loro confronti il re longobardo nutriva probabilmente molte preoccupazioni quantomeno non inferiori a quelle che gli avevano suggerito di disciplinare nel 721 l'attività dei giudici, come sopra ricordato.

Il re rimproverava agli *scrivi* una mancanza di attenzione, se non riluttanza, nell'adeguarsi agli editti che egli con tante cautele e ripensamenti aveva dedicato soprattutto a tutela delle categorie 'deboli'⁶⁵.

Dati i tempi e a discolpa dei notai, i motivi potevano essere numerosi: la scarsa conoscenza delle norme forse derivava dal fatto che la formazione alla scrittura avveniva prevalentemente in centri scrittori capitolari o monastici o periferici, o dal fatto che in certi territori quegli editti non avevano proprio 'attecchito', o dalla tendenza a riprodurre formulari non 'aggiornati'⁶⁶, o ancora dalla eccessiva propensione di coloro che scrivevano le carte a svolgere quella funzione di mediazione – tipica per tutta l'età medievale – tra norme (nuove) e intenzioni dei clienti (magari ricchi e potenti) non necessariamente mossi da *pravi* interessi, ma quantomeno dalla particolarità del caso concreto, o dall'inclinazione a seguire la tradizione di certe comunità oppure, al contrario, la prassi dei 'tempi moderni' dei quali il legislatore non aveva tenuto conto. Tali prassi, inoltre, come ben noto, variavano a seconda dei territori: la convivenza in diversa proporzione di famiglie romane e famiglie longobarde finiva per produrre flessioni nei confronti del rispetto delle leggi personali o il differente fenomeno della progressiva assimilazione tra istituti – dimostrata fin dal tempo di Gian Piero Bognetti in studi autorevoli come quelli di Giulio Vismara, Ennio Cortese, Gian Paolo Massetto, Antonio Padoa Schioppa, Emanuele Conte, Luca Loschiavo – che la storiografia più antica aveva classificati come 'genuinamente' germanici e 'genuinamente' romani⁶⁷. La stessa lontananza del governo centrale doveva aver contribuito a generare – come attestato anche dalle norme di Liutprando sui giudici – una pluralità di *usus* diversamente articolati⁶⁸ che, se nella vita dei *quisque de populo*

⁶⁵ Come egli aveva stabilito anche riguardo ai giudici cfr. Storti, 2019, p. 637.

⁶⁶ Già Schiaparelli, 1933, pp. 29-34 a differenza di quello romano-ravennate, in part. pp. 10-58 e cfr. anche pp. 52 ss. sul *chartularium*.

⁶⁷ Salvo le incertezze su quali furono i caratteri del diritto romano secondo i quali continuarono a vivere dopo la conquista longobarda le comunità 'provinciali' originarie della penisola e cfr. anche per i riferimenti bibliografici Storti, 2019, in part. pp. 610-620.

⁶⁸ Basti ricordare le osservazioni di Vismara, 1987b, in part. p. 51: «Nell'alto medioevo, i notai hanno dato ampie prove della loro capacità di adeguarsi alla realtà scegliendo tra norme romane e germaniche quelle che meglio convenissero al negozio sottoposto alla loro perizia professionale o conciliandole nel senso più rispondente alle esigenze della

non provocavano probabilmente grossi problemi, quando si trattava di interessi rilevanti dovevano invece sfociare in gravi ingiustizie e prevaricazioni e/o in una forte conflittualità.

In ogni caso, il tenore dei precetti imposti da Liutprando prima ai giudici e successivamente agli scrittori degli atti fa pensare che essi fossero diretti, innanzi tutto, ai ranghi, per così dire, più bassi delle due categorie a coloro che esercitavano le rispettive funzioni nelle corti regie e nelle *iudicarie* lontane dalla capitale. Poco rilevava che gli *scrivi* rappresentassero comunque la parte culturalmente più elevata della società⁶⁹ anche dal punto di vista della cultura giuridica⁷⁰. Nei territori lontani dal centro, in assenza di una continua e probabilmente impossibile vigilanza da parte del governo centrale, si verificavano non solo frequenti contestazioni in sede giudiziaria⁷¹, ma anche fenomeni di dissenso nei confronti dell'autorità che potevano sfociare in risse, *adunationes*, *zavae*, pericolose per l'ordine pubblico e che continuarono a destare allarmi nei regnanti di turno per tutta l'epoca longobarda e nel regno italico⁷². Del resto, l'intento di evitare occasioni di turbamento della pace pubblica da quelle più gravi, sulle quali era già intervenuto nel 723⁷³, a quelle minori è espresso da Liutprando proprio nel prologo alla riforma del 727 complessivamente dettata dalla volontà di eliminare – in nome della *quietudo* dei poveri e della *tranquillitas* di tutti i regnicoli – l'incerta *definitio* di controversie decise secondo l'*usus* e l'*arbitrium*⁷⁴.

L'editto *de scravis* del 727 esordiva con l'intimare agli *scrivi* di applicare

vita del loro tempo».

⁶⁹ Con particolare riguardo alla cultura cittadina tra X e XII secolo Cammarosano, 2021, pp. 1 ss.; Cammarosano, 2021b, in part. pp. 119-122.

⁷⁰ Padoa Schioppa, 2005, pp. 74-75 e n. 206: «attraverso il notariato si sono conservate le formule degli atti giuridici propri del diritto antico – talvolta con anacronismi impressionanti, quasi reperti fossili di età scomparse – e di quelli che applicavano le norme delle leggi germaniche. Per opera loro si sono trasfuse nella prassi anche le consuetudini giuridiche non scritte».

⁷¹ Se ne trovano esempi nelle *formulae* a Liut. 22 che prevedevano i rimedi da adottare qualora le carte attestassero la violazioni delle leggi relative agli atti di disposizione delle donne: *carta taliata* qualora la donna longobarda avesse agito in assenza del marito o del mundoaldo; *carta vacua* nel caso di presenza del marito e assenza di *parentes propinquiore*s o del *comes*; *poena de carta*, se dalla carta risultava che la donna aveva dichiarato di essere romana e invece si provava che era longobarda *aut emendet poenam de carta ipsa vendicionis*. Una *formula* a Liut. 149 prevedeva la distruzione dalla carta (*carta taliata*) dalla quale risultava che era stato il tutore ad acquistare i beni venduti dall'infante per sopravvivere.

⁷² Storti, 2017.

⁷³ Liut. 42 concerneva la violazione delle tregue stipulate tra partiti in conflitto in città o *loci* (o tra appartenenti a centri diversi) per intervento di un *iudex* o di un *actor publicus*.

⁷⁴ Edictus Langobardorum *Incipit de anno quintodecimo* (727), p. 141 nonché *Incipit de anno duodecimo* (724): «pro gentis nostrae salvatione et aut pauperum fatigatione», p.128.

correttamente tutte le leggi e con il proibire loro di scrivere qualsiasi genere di atto (*cartola*) secondo la legge longobarda o quella romana qualora non le conoscessero a fondo (*pleniter*) e non avessero potuto accertare il contenuto dei rispettivi precetti rivolgendosi a esperti

Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerent ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsa cartulas

L'osservazione in merito alla conoscibilità della legge longobarda («quoniam apertissima et pene omnibus nota est») sembra quasi provocatoria⁷⁵. Nella sua perentorietà e senza alcuna distinzione tra coloro che scrivevano per autorizzazione del re, o delle autorità decentrate, o su richiesta privata, fossero essi laici o ecclesiastici e con riguardo a qualsiasi tipo di carta, l'*incipit* (*De scribis hoc prospeximus*)⁷⁶ potrebbe anche suggerire che l'editto fosse la formalizzazione di un precedente ordine regio⁷⁷. L'intento era forse di por fine ad un contrasto tra la *curia regis* e chiunque avesse la capacità di scrivere (*Si quis [...] scripserit*), non solo i più accreditati, ma anche gli 'apprendisti'⁷⁸, oppure di dare risposta ad un 'malessere' della 'categoria' degli *scrivi* forse rappresentatogli da qualche persona autorevole all'interno della stessa corte come si potrebbe desumere dai rilievi di Bartoli Langeli sulla loro secolare 'unità professionale', 'resistenza' e 'inerzia'⁷⁹.

Il punto centrale dell'editto potrebbe essere costituito dal fatto che l'inosservanza delle leggi costituiva non soltanto un danno per i privati che avrebbero visto contestare il documento, ma anche una responsabilità gravissima innanzitutto verso la *curia regis* seguendo una linea di politica legislativa già adottata con

⁷⁵ Per contrappasso, tale osservazione richiama alla mente un frammento di una Novella di Giustiniano (Nov. 66 *Ut factae novae constitutiones*), senza che sia possibile sapere se Liutprando e i suoi tecnici ne avessero conoscenza, nella quale l'Imperatore rilevava, al contrario, come di frequente le *leges* fossero sconosciute (*non sunt cognitae*) ai provinciali (Cfr. per i riferimenti bibliografici Storti, 2019, pp. 611-612).

⁷⁶ È lo stesso verbo utilizzato ai fini della fissazione della maggiore età nell'editto 19 del 720.

⁷⁷ Sugli atti politici o amministrativi da Rotari a Rachis cfr. Storti, 2015, pp. 459 ss in part. 465-466 anche per i riferimenti bibliografici.

⁷⁸ Sulla pratica dell'apprendistato di età longobarda cfr. Castagnetti, 2017, p. 262 e nt. 193 e già Schiaparelli, 1932, p. 26.

⁷⁹ Bartoli Langeli, 2011, pp. 28-33: «L'unità professionale' sarebbe confermata anche dalla longevità della scrittura e della lingua delle *chartae* in certi casi fino all'XI secolo: da un lato, l'uso della corsiva italiana nata nel IV secolo (essenzialmente a scopo di conservazione dei documenti) si protrasse nonostante la nascita della carolina (destinata alla leggibilità e correttezza testuale e utilizzata soprattutto nelle cancellerie e nei laboratori di scrittura dei libri nei centri ecclesiastici); dall'altro, l'impermeabilità alla rinascita scolastica del latino». Sulla corsiva e sul passaggio alla carolina si veda ora Bassetti, 2023, pp. 39-50. Sul 'malessere' della categoria cfr. anche oltre testo a nt. 83-84.

riguardo alle inadempienze degli *actores regis* e degli arimanni⁸⁰.

L'errore nell'applicazione della legge integrava una 'nuova' fattispecie di reato contro la quale era comminata la pena del pagamento del guidrigildo alla *curtis regia* (con una identificazione tra responsabilità professionale e responsabilità personale) e senza distinzione tra colpa e dolo⁸¹. Tale pena corrispondeva, inoltre, a quella comminata dallo stesso Liutprando nel 724 ai testimoni che avessero confermato con l'imposizione della mano una carta che sapevano essere falsa⁸².

La pena del taglio della mano era, per così dire, residuale e riservata alla scrittura di carte false e questo potrebbe indurre a ulteriori ipotesi⁸³. L'editto potrebbe essere stato dettato, infatti, non solo dalla volontà di contrastare coloro che sostenevano l'argomento della difficoltà di orientarsi tra leggi diverse per 'scusare' i loro errori e per disculparsi nei casi di impugnazione di atti per mancata applicazione della legge personale dei disponenti e dei contraenti. Si potrebbe, infatti, anche ipotizzare che il legislatore volesse eliminare ogni dubbio dei giudici e degli stessi *scrivi* sulla natura della fattispecie di carta falsa. Forse si erano verificati casi nei quali i giudici regi l'avevano interpretata troppo estensivamente e applicata, oltre ai casi di redazione di una carta non corrispondente a effettivi atti di volontà dei disponenti, anche a quelli di disapplicazione o violazione delle norme vigenti nella presunzione di collusione dello scrittore della carta con la parte avvantaggiata.

Al termine, Liutprando prevedeva un'eccezione («illi qui tales cartulas scribent culpabiles non inveniuntur») qualora si trattasse di un negozio giuridico e non di un atto di ultima volontà e le parti si fossero volontariamente accordate («pactiones atque conventiones inter se fecerint») per rinunciare all'applicazione della propria legge⁸⁴. Come noto, su tale deroga gli storici del diritto si sono molto soffermati: i più hanno rilevato come esso mirasse a concedere ai sudditi la possibilità di recedere dall'applicazione della legge personale in materia di contratti⁸⁵; secondo altri, invece – sul presupposto che il termine *lex* fosse assimilabile per i Longobardi al *ius* dei Romani (ossia al nostro termine 'diritto')

⁸⁰ Con riguardo alle *causae regales* e agli obblighi dei gastaldi, degli *actores regis* e degli arimanni cfr. anche per la bibliografia più risalente a Storti, 2015, pp. 464-472.

⁸¹ Nell'XI secolo, come riportato dall'*exp.* a Liut. 91 al § 3, talora [...] *quandoquidem* [...] si dava per presunta non l'ignoranza della ma l'audacia di violare la legge *scienter*.

⁸² Liut. 63 e cfr. sopra testo a nt. 62.

⁸³ «et quia de cartola falsa in anteriore edictum adfixum est, sic permaneat». Nell'XI secolo, come riportato dall'*exp.* a Liut. 91 al § 4 la pena del taglio della mano apparve in contrasto con Inst. 4, 18 § 7 *Publ. iud.* che prevedeva l'esilio per i liberi e la pena di morte per i servi.

⁸⁴ Liut. 91 de *scrivis* «Et si quicumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenientias inter se fecerent et ambae partes consenserent, isto non imputetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt; et illi qui tales cartulas scribent culpabiles non inveniuntur esse. Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant».

⁸⁵ Padoa Schioppa, 2016, p. 48; Cortese, 1995, p. 48.

– il legislatore avrebbe adottato il significato soggettivo di *lex* e non quello oggettivo allo scopo d “avvertire i notai”, che, in nome dell’autonomia privata, era consentita la rinuncia contrattuale al godimento di diritti garantiti dalla legge personale⁸⁶.

Al di là di tale distinzione forse troppo sofisticata per quei tempi, possiamo dire che questa è la prima definizione degli obblighi professionali del notaio dell’alto medioevo? Con tale editto il legislatore intendeva porre un solido argine al ‘diritto vivente’ che sfuggiva al controllo della corte regia. Liutprando non era disposto ad ammettere la validità e gli effetti di nuove prassi se non a condizione dell’osservanza di tutte le cautele previste dalla legge per evitare che ci si sottraesse all’applicazione degli editti in materie da lui considerate di competenza esclusiva della legislazione regia tanto più che ogni ‘deviazione’ offriva pretesti a impugnazioni e a un continuo ricorso ai tribunali con la conseguenza dell’assoluta incertezza del diritto e dei diritti. Chi se non coloro che erano deputati alla scrittura dei relativi documenti avrebbe potuto essere incaricato di svolgere una funzione preventiva al conflitto sociale?

4.6. La disciplina delle carte tra Liutprando e Rachis

Con il 729 Liutprando torna alla disciplina di carte relative a istituti sui quali era già intervenuto.

Innanzitutto, con riguardo alla *cartola convenientiae* forse perché a tali tipi di accordi⁸⁷ si ricorreva sempre più frequentemente in casi complessi che, per tutti i motivi già esaminati o per questioni di natura ‘politica’, sarebbero risultati di incerta soluzione nei tribunali. Non era, però, scontato che, di fatto, le parti rispettassero sempre gli impegni assunti tanto che il re implementò la disciplina delle *cartolae convenientiae* aggiungendo l’obbligo di inserire una penale contro coloro che non ne avessero dato una corretta esecuzione⁸⁸.

Nello stesso anno, Liutprando estese l’obbligo della scrittura e dell’*ostensio* agli atti di permuta (*cartola commutationis*)⁸⁹ e escluse, come già previsto per la proprietà, che la prescrizione trentennale potesse sanare l’irregolarità del possesso acquisito tramite una *cartola* la cui falsità era stata provata («et adprobatum fuerit quod per ipso monimen falsum rem ipsam possederit»)⁹⁰.

In deroga al principio secondo cui gli atti dei minorenni non erano validi, nel 731 gli sponsali furono consentiti ai minori prima del compimento di diciotto

⁸⁶ Cortese, 1995, p. 231.

⁸⁷ Nel 717 si era occupato di testimoni nelle *convenientiae* tra vicini e parenti (Edictus langobardorum Liut. 8.II De testibus p. 110 «Si qualiscumque causa inter conlibertos aut parentes convenerit aut acta fuerit») e con riguardo alle *convenientiae* nel *de scrivis*, sopra nt. 84.

⁸⁸ Ivi Liut. 107

⁸⁹ Ivi Liut. 115 (116).

⁹⁰ Ivi Liut. 114 (115) e cfr. Storti, 2015, nt. 91 p. 451.

anni, ma con una differenza rispetto a quanto stabilito nel 717 per i maggiorenni. Per questi ultimi, la promessa di *morgincap* doveva avvenire con l'*ostensio per scriptum* corroborata da testimoni⁹¹. Secondo il nuovo editto, i minori potevano scegliere se chiedere oppure no che la promessa della *meta* e del *morgincap* fossero messe in scritto («et carta si voluerit pro causa ista scribere») e se l'avessero richiesto né il loro fideiussore né lo *scriva* sarebbero incorsi in alcuna responsabilità (*damnatio*)⁹².

Nel 735, l'editto 149 ritornò sugli atti di disposizione degli infanti per introdurre un'ulteriore eccezione alla generalità del divieto⁹³. Questo avvenne con la fissazione dei requisiti della *cartola* qualora la vendita di beni da parte loro fosse l'unica soluzione possibile per evitare che essi rischiassero di morire di fame («ut se de ipsa fame liberare possint»). Dal testo della carta, e quindi sotto la responsabilità dello *scriva*, avrebbe dovuto risultare espressamente che quello era l'esclusivo motivo dell'atto di alienazione del minore e che l'acquirente era a conoscenza della situazione⁹⁴. Doveva risultare altresì che un *missus principis* o un *iudex* (dalla cui collusione con gli acquirenti, come precisato, ci si doveva sempre guardare) avesse accertato che il rischio era effettivo («iudex de ipso loco debeat providere si certe pro ipsa necessitate famis sit»).

Per taluni tipi di atti gli editti avevano previsto procedure e requisiti specifici, ma non per tutti e non per gli atti di disposizione in generale.

Fu così che un editto di Rachis del 746 – uno dei pochi del suo regno, turbato da gravissime turbolenze, dal timore di tradimenti⁹⁵ e dall'insubordinazione o inaffidabilità dei giudici⁹⁶ – intervenne sugli atti di compravendita regolati fino ad allora solo con riguardo a talune categorie di soggetti⁹⁷.

I venditori solevano citare gli acquirenti di un bene che, a loro dire, non avrebbero pagato l'intero prezzo diversamente da quanto attestato dalla *cartola venditionis*. Secondo la procedura giudiziaria, gli acquirenti avrebbero dovuto

⁹¹ Ivi Liut. 7. 1.

⁹² Ivi Liut. 117 « [...]et carta si voluerit pro causa ista scribere et qui fideiussoris exteterit aut scriva qui pro causa ista cartam scripserit, nulla exinde habeat damnationem».

⁹³ Il riferimento è a Liut. 19 del 720 e 58 del 724.

⁹⁴ Ivi Liut. 149 e cfr. anche per le applicazioni della norma nei secoli successivi Vismara, 1987b, pp. 66-68.

⁹⁵ Edictus langobardorum, Ratchis leges, 9, 10, 12 = Exp. a Rach. 5, 6 e 8.

⁹⁶ Così risulta da disposizioni di Rachis, non inserite nel *Liber papiensis*, e forse ascrivibili alla categoria degli ordini regi o *iussiones* in Ivi, *Incipit leges quas dominus Ratchis rex instituit*: «In nomine Domini nostri Iesu Christi. Qualiter iuxta Deum et animae nostrae salutem et omnium nostrorum rectum nobis paruit esse una cum nostris iudicibus, ut homines potentes et pauperes qui suam quaerunt iustitiam minime fatigentur» (p. Chr. 745 vel 746), 1-4, pp. 183-185. E cfr. in proposito Cavanna, 1967, pp. 328-341, in part. 336-337 e, per i riferimenti bibliografici, Storti, 2015, pp. 459-460. Si veda, inoltre, con riguardo ai patrocinatori di cause altrui ivi, Rach.11 = exp. a Rach. 7.

⁹⁷ Edictus langobardorum Rach. 8 = exp. a Rach. 4.

prestare giuramento sull'entità della cifra effettivamente corrisposta. Era, però, risaputo secondo le parole dell'editto (*Omnibus enim pene notum est*) che per motivi personali taluni acquirenti non erano disposti a giurare e che i venditori ne approfittavano. Offrivano, infatti, la propria desistenza in cambio del pagamento di una somma di denaro inferiore al 'presunto' saldo che avrebbero preteso in giudizio⁹⁸, ma comunque non dovuta e che pertanto si aggiungeva al prezzo originariamente pattuito con la stipulazione del contratto

quod nobis et nostris iudicibus durum esse comparuit, quis qui pro opinionem suam iurare nolebat, dabat pro sacramentum suum aliquid, et habebat damnietatem sine causa; et naufraci hominis propterea ipsam compellationem faciebant, ut aliquid eorum pro ipsum sacramentum tollere possint

Per risolvere tale malcostume e evitare che l'avidità (*pravam cupiditas*) ottenesse un 'ingiusto' tornaconto, la carta avrebbe fatto piena prova del pagamento integrale qualora fosse stata scritta da uno *scrivane publico* oppure – salvo l'incertezza sul significato da attribuire termine *vel* che continuò a tormentare gli interpreti fino all'XI secolo⁹⁹ – quando la carta fosse stata sottoscritta da testimoni 'idonei'¹⁰⁰

si quis cartola vinditionis alicui de aliqua res fecerit, et ad scrivane publico scripta vel ad testibus idoneis rovorata fuerit.

In aggiunta, se non redatta da una *scriva publicus*, la carta avrebbe fatto piena prova e sarebbe stata incontestabile dal venditore solo se, oltre a riportare la clausola secondo cui il prezzo era stato interamente pagato, sia lo stesso venditore sia i testimoni l'avessero sottoscritta o confermata con il gesto della mano

tam ipse vinditor quamque et testes manus posuerint et manifestaverint in ipsa cartola quod pretium inter eos statutum suscepissit.

Il problema, che ha alimentato un dibattito di lungo corso, è stato quello di definire per l'età longobarda il significato dell'aggettivo *publicus* collegato a *scriva*, peraltro, come ricordato, già utilizzato da Isidoro¹⁰¹.

⁹⁸ La composizione informale della controversia si sarebbe presumibilmente stipulata tramite una *convenientia* come denominata in Liut. 8 e 107 (cfr. sopra testo a nt. 87-88)

⁹⁹ Exp. a Rach. 8 quando ormai su tale fattispecie stava circolando una differente norma del diritto romano tanto che, secondo l'*expositio*, *vel* era sicuramente sinonimo di *aut*, ma la soluzione della questione non si trovava più nell'editto di Rachis bensì nel codice di Giustiniano (C. IV, 30 *De non numerata pecunia*, 14).

¹⁰⁰ Edictus langobardorum, Rachis 4, p. 473.

¹⁰¹ Non sembra si possa ritenere che pubblico fosse contrapposto a ecclesiastico a quei notai cioè che nei documenti di età longobarda si sottoscrivevano di frequente con il termine di diaconi ed erano sicuramente preferiti dai rogatari appartenenti al clero secolare o regolare, tanto che in età carolingia si introdussero limiti per l'esercizio della

Negli editti anteriori a quello di Rachis – e se si escludono le norme che riportano il sostantivo neutro *publicum* come sinonimo di *curtis regia*¹⁰² – *publicus* era stato utilizzato da Liutprando non solo come aggettivo di *actor*, ma anche come sostantivo nel presumibile significato di ‘dipendente’ della *curtis regia*, di quello che noi considereremmo un amministratore pubblico¹⁰³. È indubbio che soltanto all’803 risale la notizia di forme di reclutamento di scrivani a corte e solo a una ventina d’anni più tardi quella che si ritiene l’istituzione di una scuola ‘pubblica’ per *scrivi*. Gli storici ritengono, però, che lo *scriva publicus* di Rachis sia assimilabile al *cancellarius* dei successivi capitolari carolingi¹⁰⁴. È, inoltre, presumibile che, quantunque non pervenuti, ‘ordini’ dei re longobardi – anche se non editti – avessero previsto procedure di reclutamento di esperti di scrittura per redigere presso la corte regia di Pavia e/o presso le corti regie decentrate atti giudiziari, fiscali, legislativi¹⁰⁵, come del resto attestato, con riguardo alle leggi da manoscritti celebri¹⁰⁶.

Siamo così arrivati al punto in cui la carta certificava che un certo atto di disposizione era avvenuto, ne dava notizia e ne tramandava la memoria, ma, a parte il fatto che avrebbe potuto andare persa o essere distrutta magari per dolo¹⁰⁷, era sempre, comunque, attaccabile quanto alla ‘verità’ – secondo il

professione da parte di presbiteri Kar. M. 95, p. 504, cfr. oltre testo corrispondente a nt. 116.

¹⁰² *Publicum* come sinonimo di *curtis regia* ricorre in almeno altri sei editti di Liutprando come destinatario dei beni confiscati ai colpevoli di ribellioni contro il giudice locale non autorizzate dal re (Liut. 35).

¹⁰³ Come si è visto *Actor publicus* assimilato a *iudex* in Liut. 42 con riguardo alla partecipazione di un giudice o di un *actor publicus* alla stipulazione di tregue tra partiti in conflitto in città o loci o tra residenti in centri diversi. In Liut. 142 del 734, invece, *publicus* è sinonimo di pubblica autorità (*aut per iudice aut per publico*). L’intervento del *publicus* è previsto poi con riferimento a diverse fattispecie penali e civili anche in Liut. 56, 57, 63, 121, 141, 148, 152.

¹⁰⁴ Bougard, 1995, in part. p. 66 nt. 2 nel contrasto tra Pratesi e Costamagna aderisce alle posizioni del primo. Cortese, 1995, I, p. 320 e nt. 6, invece, ha dubitato che lo *scriva publicus* fosse «un vero e proprio ufficiale nominato e controllato dalla corte regia» proprio con riguardo all’innovazione del capitolare di Carlo Magno dell’803 non riportato nel *Liber papiensis* (sul quale oltre testo a nt. 111-112) e che, a suo giudizio, avrebbe ufficializzato o semi-ufficializzato le funzioni notarili.

¹⁰⁵ Sull’organizzazione delle *curtes regiae* longobarde rinvio ancora, anche per i riferimenti bibliografici a Storti, 2015, pp. 442-444, 459-472. Con riferimento a un capitolare di Carlo Magno dell’805 «unusquisque comes suum notarium habeat», peraltro non inserito nel *Liber papiensis* già Schiaparelli, 1932, p. 17 e sulle diverse categorie di notai, pp. 19 ss.; con riguardo a Milano cfr. Rossetti, 1986, pp. 177-179.

¹⁰⁶ Buono, 2023 e per il IX secolo Bassetti, 2023, in part. p. 55-74 con una ricostruzione molto efficace dei centri scrittori presso la curia o Palazzo di Milano o Pavia o Lucca e sul dibattito storiografico in part. pp. 55-56.

¹⁰⁷ Come testimoniato, ad esempio, da una lunga controversia iniziata a Lucca nel 777

termine di Bartoli Langeli – dei suoi contenuti¹⁰⁸.

Possiamo dunque escludere che l'atto avesse efficacia dispositiva, soprattutto se si tengono in considerazione i casi di contestazione. In questi casi, non la scrittura, ma la disponibilità di testimoni era assolutamente essenziale per certificare, seguendo ancora Bartoli Langeli¹⁰⁹, che quanto scritto corrispondeva all'effettiva volontà delle parti e che il notaio – che pur avesse osservato le leggi – non l'aveva fraintesa, o non aveva 'voluto' fraintenderla.

D'altra parte, come sopra rilevato, Liutprando aveva già, in un certo senso, assimilato la responsabilità degli *scrivi* a quella dei testimoni falsi con la comminazione della pena del guidrigildo qualora per errore avessero applicato male la legge.

È un ruolo, quello dei testimoni, che le norme carolingie finiranno in molte occasioni per sconfessare.

5. Le responsabilità di cangellarii, notai e missi dominici della correttezza delle carte e il ricorso all'inquisitio nei capitolari carolingi

Non compare nel *Liber papiensis* (la cui prima redazione sembra avvenuta a Pavia intorno all'830)¹¹⁰ il *capitulare missorum* di Carlo Magno dell'803 che reintrodusse il termine notaio con una notissima disposizione che obbligava i *missi dominici* a fare una selezione tra gli aspiranti alle professioni di notaio, avvocato e scabino e a redigere un elenco degli idonei in base alla valutazione della loro perizia e competenza¹¹¹. A tale capitulare faranno comunque riferimento i suoi successori, mentre il *Liber* riporta soltanto la generale prescrizione di far osservare la legge a chiunque e di rendere giustizia¹¹².

sulla quale Olivieri, 2017 e Loschiavo, 2021, in part. pp. 158-161.

¹⁰⁸ Bartoli Langeli, 2011, in part. pp. 49-50 e cfr. Padoa Schioppa, 2005, p. 96.

¹⁰⁹ Bartoli Langeli, 2011, p. 56 i sottoscrittori delle carte altomedievali non sono solo testimoni dell'atto, come nel diritto romano, o come nel basso medioevo, dell'*instrumentum*) ma «convergono con la loro sottoscrizione a roborare il documento» e, in certi casi, atti scritti da altri.

¹¹⁰ Con riferimento al manoscritto conservato a Ivrea, probabilmente risalente all'830, ma redatto a Pavia, Ansani la considera una silloge degli editti e di capitolari alla quale furono aggiunte glosse tra sec. IX-X (Ansani, 2012 p. 172, al quale rinvio anche per i riferimenti bibliografici).

¹¹¹ Capitularia regum Francorum, Karoli Magni Capitularia nr. 40, Capitulare missorum, 803, 3 «Ut missi nostri scabinos, advocatos, notarios per singula loca elegant et eorum nomina, quando reversi fuerint, secum scripta referant», p. 115. A proposito di questa norma, Ennio Cortese ha sostenuto che il notaio appare come il «prototipo del giurista altomedievale agli occhi nostri e non va escluso che tale apparisse anche ai contemporanei» (Cortese, 1995, I, p. 318).

¹¹² *Liber papiensis*, Karol. M. 69(70).

Nello stesso *Liber* sono, invece, numerosi i frammenti di capitolari di Carlo Magno concernenti i requisiti per svolgere l'attività di avvocati, autorità locali, giudici, scabini e le regole relative ai placiti e ai testimoni¹¹³.

Quanto alla vigenza delle leggi delle diverse *nationes*, alla preoccupazione dell'imperatore per l'individuazione della legge applicabile nei rapporti misti (Kar. M. 143)¹¹⁴, si aggiungeva, con specifico riguardo ai Longobardi, lo sconcerto di fronte alla loro pratica, almeno a suo dire, di disporre *mortis causa* dello stesso bene con più *cartulae* differenti quanto alla natura dell'atto e quanto ai destinatari. In questi casi, egli stabilì, pertanto, che fosse l'atto più antico ad avere validità in caso di contrasto¹¹⁵.

Infine, sempre a proposito di carte, è tramandato un sibillino frammento che ne vieta la scrittura ai presbiteri¹¹⁶, nonché uno in tema di *chartae ingenuitatis*, di cui si dirà subito sotto.

Nemmeno i capitolari di Ludovico il Pio tramandati dal *Liber Papiensis* hanno ad oggetto l'attività dei notai, ma soltanto le *cartae* con particolare riguardo agli atti di rinuncia o, al contrario, di concessione della libertà.

Una prima disposizione sanciva la nullità delle carte che, in violazione al divieto di 'rinunciare' alla libertà, attestavano la dedizione in servitù di uomini liberi (e, di conseguenza, della moglie e dei figli): «ubi inventae fuerint, frangantur, et sint liberi sicut primitus fuerunt»¹¹⁷. La seconda riguardava, invece, il caso del servo che dopo aver ottenuto una *carta ingenuitatis* si vedeva revocata la liberazione perché chi gliel'aveva concessa (o, più probabilmente, i suoi eredi) o gli acquirenti di terre – insieme alle quali erano normalmente venduti anche coloro che vi lavoravano, servi e aldi – negava la validità della carta che lo stesso servo gli aveva presentata (*ostensa*) secondo quanto già previsto da un capitolare di Carlo Magno¹¹⁸. Ludovico ne perfezionò la disciplina stabilendo, infatti, a quali strumenti di accertamento della verità avrebbero potuto ricorrere coloro la cui

¹¹³ Ivi, Karol. M. 22 (De advocatis, vicedominis, vicariis et centenariis), 55 (*Iudices advocati prepositi centenarii, scabini*), 64 (*advocati*) e con particolare riguardo agli scabini e ai testimoni 45; con particolare riguardo ai testimoni in giudizio ivi, 43, 50, 66.

¹¹⁴ Molti frammenti dei capitolari di Carlo Magno riguardano la distinzione tra le leggi personali delle tante *nationes* conviventi nel regno tra cui celebre è quello relativo all'indicazione delle leggi personali applicabili da Romani e Longobardi sia nei casi di conflitto di legge nello spazio, sia con riguardo a giuramenti, composizioni, successioni.

¹¹⁵ *Liber papiensis*, 78 [...] «non, sicut hactenus fieri solebat, ius sibi vendendi donandi commutandi et per Karol. M. aliam cartam easdem res alienandi alienandi reservet potestatem [...] et noscat sibi ex nostra auctoritate penitus interdicum, duas de eadem re facere donationes [...]».

¹¹⁶ Ivi, Karol. M. 95(96): Ut nullus presbiter cartam scribat neque conductor existat suis senioribus».

¹¹⁷ Ivi, Ludovici Pii, 4(5).

¹¹⁸ Ivi, Karol. M. 106 (107) il capitolare tutelava la posizione dei servi liberati nei casi in cui la carta "non apparuerit", o fosse stata distrutta (*diffacta*) dallo stesso *dominus*.

libertà era messa in discussione per avere successo: in primo luogo, si sarebbe dovuto consultare il *legitimus auctor suae libertatis*; in sua assenza, ricorrere alla testimonianza dei presenti all'atto; infine, come terzo, si doveva accertare che quella concessione era stata scritta da un *cangellarius* conosciuto e stimato dalla comunità locale («qui pagensibus locis illius notus fuisset et acceptus»). A tale scopo, si doveva confrontare la carta presentata (*ostensa*) dal servo con due carte redatte o sottoscritte («manu firmatae sunt vel scriptae») dallo stesso *cangellarius*¹¹⁹:

cum duabus aliis cartis quae eiusdem cangellarii manu firmatae sunt vel scriptae suam cartam, quae tertia est, veram et legitimam esse confirmet

A parte questo caso specifico, in linea generale Ludovico affidò ai suoi *missi*, la tutela degli atti di alienazione di beni e di concessione della libertà (anche a tale proposito, con una norma a tutela dei servi liberati)¹²⁰. Spettava ai *missi* (*legatio omnium missorum nostrorum*) e ad altri delegati regi (*comes, vel actor dominicus, vel alter missus palatii nostri*) fare giustizia sulle proprietà e sulle libertà ingiustamente sottratte («iusticiam faciant de rebus et libertatibus iniuste ablatis»)¹²¹ e accertare la verità con lo strumento dell'inquisizione. Anch'egli diffidava dell'utilità delle testimonianze di coloro che erano stati presenti alla stesura dei documenti¹²², tanto che l'inquirente avrebbe potuto ricorrere ai testimoni solo come *extrema ratio* ossia soltanto se l'inquisizione si fosse conclusa senza risultato.

D'altra parte, per contrastare pretese infondate di servi, negò l'efficacia della prescrizione trentennale, se colui che pretendeva di essere libero non avesse esibito la *charta libertatis* oppure la prova di essere figlio di padre e madre ingenui¹²³.

Degli scrittori degli atti tornò a occuparsi Lotario (re d'Italia dall'822 all'850 e imperatore dall'840) con due disposizioni del capitolare olonense confluite nel *Liber papiensis* relative agli obblighi dei *cangellarii* dei quali si era già occupato Ludovico il Pio in relazione alle *chartae* di libertà¹²⁴.

Coloro che erano stati scelti (*electi*) – forse in applicazione del capitolare di Carlo Magno dell'803 – in quanto *boni et veraces* per mettere in iscritto carte pubbliche su ordine del conte o degli scabini o di loro delegati non avrebbero dovuto pretendere come corrispettivo nulla più di quanto predeterminato dall'autorità (*legitimum precium*)

¹¹⁹ Ivi, Ludovici Pii, 5(6).

¹²⁰ Sulle *cartae libertatis* e la loro funzione al tempo in Roth. 224 (manumissione in quadrivio) e sulla *manumissione circha altare* in Liutprando cfr. sopra testo a nt. 49.

¹²¹ Liber papiensis, Lud. Pii, 35.

¹²² Ivi, Lud. Pii, 36.

¹²³ Ivi, Lud. Pii, 55.

¹²⁴ Capitulare olonense (822-823), pp. 317-320, nr. 12 e 15, p. 319.

Ut cancellarii electi boni et veraces cartas publicas conscribant ante comitem et scabinis et vicarii eius et nullis modis hoc facere presumant de pecunia, antequam legitimum precium detur.

Avrebbero inoltre dovuto offrire la propria disponibilità alla scrittura di atti di volontà di uomini malati recandosi nelle loro case. Per la conferma della veridicità ed efficacia degli *instrumenta* da loro scritti nel pieno ossequio della legge *secundum legem* (come peraltro previsto da Liutprando con riguardo agli *scrivi*) in aggiunta all'assistenza di testimoni, si doveva ricorrere ad uno speciale atto di 'pubblicazione': quello dell'*ostensio* al vescovo, o al conte, o ai giudici o ai vicari, oppure davanti alla comunità¹²⁵

De cancellariis qui veraces electi sunt: ad homines infirmos veniant et secundum legem instrumenta conscribant, et a testibus roborentur; et statim cum scripta fuerit cartula ostendat eam episcopo, comiti, iudices vel vicariis aut in plebe, ut vera agnoscatur esse.

Nelle disposizioni di Lotario la distinzione tra cancellieri e notai è netta. L'attività dei cancellieri, infatti, consisteva sia nella scrittura di sentenze (*iudicatum*) sia in quella di atti privati (*aut scriptum*) come specificato in una successiva disposizione destinata a stabilire il massimo della retribuzione loro dovuta per i cosiddetti *maiores scripti* e a riservare all'equa valutazione del giudice la fissazione di un compenso inferiore per i *minores* («quantum res assimilari possit et iudicibus rectum videtur») ¹²⁶. Qualora tali atti fossero stati redatti su richiesta di orfani e poveri, impossibilitati a pagarne le spese, ai conti spettava l'obbligo di intervenire per ottenere che la prestazione fosse gratuita.

Per quanto concerneva, invece l'attività professionale dei notai, sembra di poter desumere per esclusione, che non fosse consentita la scrittura di giudicati, ma soltanto quella di *scripta*. In secondo luogo, solo ai notai – e non ai cancellieri, probabilmente in quanto già selezionati (*electi*) come si è rilevato – era imposto di giurare (forse nei confronti del *palatium* o, meglio, come si vedrà subito dopo, del titolare della contea dove operavano o del suo rappresentante) che non avrebbero redatto né documenti falsi (*scriptum falsum*), né documenti occulti (*nec in occulto*) ossia, come si potrebbe ritenere, privi delle formalità relative alla pubblicità dell'atto concernenti, prima di tutto, la *roboratio* dei testimoni o la loro 'pubblicazione' (*ostensio*) a giudici, vescovi o altre autorità come da lui stesso previsto (Loth. 15)¹²⁷.

¹²⁵ Liber papiensis, Loth. 15 sul quale Massetto, 1998, pp. 82-83.

¹²⁶ Ivi, Loth. 71 (69). Nelle glosse al ms. 4 (sul quale MGH, Legum IV, p. XXIII) *maiores* è specificato con compravendita permuta ecc., *minores* con *libellum*, quindi probabilmente o con una minuta o con l'atto introduttivo ad un'azione giudiziale.

¹²⁷ A questo proposito Nicolaj (Nicolaj, 1997, p. 357 nt. 30) cita una *carta* dell'827 *ostensa* inutilmente, perché rimasta *de treginta annorum tacita*.

In particolare, erano posti rigorosi limiti alla possibilità di svolgere l'attività al di fuori della loro contea, a pena di nullità dell'atto (*inanis et vacuus*), se non avessero previamente ottenuto l'autorizzazione da parte del conte del luogo nel quale si trovavano temporaneamente per motivi di viaggio o di salute («si vero necessitas itineris aliquem compulerit aut infirmitas gravis») secondo quanto già previsto da Ludovico il Pio a proposito, però, di atti di disposizione (*traditio*) compiuti *extra comitatum* («in exercito, sive in palatio, sive in aliquo quolibet loco»)¹²⁸. La previsione espressa di tale limitazione potrebbe essere spiegata sia con riguardo alla verifica della buona fama e della prestazione del giuramento, sia con riguardo all'opportunità che chi scriveva gli atti avesse esperienza delle leggi e delle prassi locali e una conoscenza diretta delle leggi personali degli appartenenti alle comunità¹²⁹.

Pipino e Carlo Magno avevano ribadito con forza e ulteriormente specificato l'osservanza del principio della personalità del diritto¹³⁰; ma Lotario consentì alcune deroghe sia con riguardo alle donne rimaste vedove, che avrebbero potuto riadottare l'originaria legge personale, sia con riguardo agli appartenenti al *populus* romano che avrebbero potuto scegliere di vivere secondo una legge diversa a condizione che di tale scelta fosse data comunicazione, innanzitutto, alle autorità locali (*duces* e *iudices*)¹³¹.

Il falso documentale continuava a costituire un problema gravissimo. Lotario se ne occupò fissando una gerarchia delle prove utilizzabili nei giudizi instaurati a seguito di denuncia per la falsità delle carte a seconda che sia il notaio sia i testimoni fossero ancora in vita (e corresponsabili nell'onere della prova) o che i testimoni fossero morti e sopravvivesse soltanto il notaio¹³².

Quasi al termine della sezione del *Liber papiensis* dedicata a Lotario troviamo,

¹²⁸ Liber papiensis, Lud. Pio, 11 (14) con la distinzione dei requisiti necessari per fare un atto di ultima volontà valido *pro salute animae suae* a favore di centri ecclesiastici o monastici (*pia loca*) oppure a favore di parenti *propinqui* a seconda dell'appartenenza o no del disponente al territorio in cui i beni oggetto di disposizione si trovavano.

¹²⁹ Sulla buona fama cfr. oltre testo corrispondente a nt. 133.

¹³⁰ Liber Papiensis, Pipp. 5(6) *De viduae et orphanis*; Pipp. 27(28) *De diversis generationibus hominibus qui in Italia commanent* (anche in Capitularia regum Francorum t. I, 95. Pippini Capitulare ca. 790, pp. 200-201).

¹³¹ Quella relativa alla vedova, alla quale era consentito 'ritornare', dopo la morte del marito, alla sua legge personale risaliva al capitolare olonense (*Capitulare olonnense* (822-823), p. 319, 16. «Ut mulier Romana quae virum habuerit Langobardum, defuncto eo, a lege viri sit soluta et ad suam legem revertatur; haec vero statuentes, ut similis modus servetur in ceterarum nationum mulieribus = *Liber Papiensis* Loth. 14. Si trova, invece, solo nel *Liber papiensis* Loth. 38(37) la disposizione che concedeva a *cunctus populus romanus* di scegliere di vivere secondo una legge diversa (*quali lege vult vivere*) purché la scelta fosse stata comunicata (*denuncietur ut hoc unusquisque*) ai duchi, ai giudici e a tutta la comunità (*reliquuus populus*).

¹³² *Liber Papiensis*, Loth. 72.

finalmente, il suo celebre capitolare dell'832 nel quale, con una disposizione di carattere generale, la responsabilità dei notai verso il governo era assimilata a quella dei giudici (*similiter et notarii*), quantunque i requisiti per l'esercizio dell'ufficio fossero differenziati e gli obblighi professionali nettamente distinti.

L'obbligo del giudice, che si ribadiva dovesse essere nobile, sapiente e timoroso di Dio, era, infatti, fare giustizia rettamente e non sottarsi alla responsabilità delle proprie decisioni sottoscrivendo sempre i propri giudicati. Quello del notaio, era di essere *legibus eruditus* – e qui si torna a Liutprando – e di godere di buona fama come già imposto ai cancellieri da Ludovico il Pio; ma a lui si richiedeva anche di prestare il giuramento (espressamente prescritto, invece, soltanto per i *cancellarii* da Loth. 71) di non redigere atti 'falsi' o effetto di 'collusione' con i roganti¹³³.

Ho molti dubbi, per quanto si accennerà nel prosieguo con riguardo alla ricorrenza nell'XI secolo dei procedimenti giudiziari come l'*ostensio chartae*, che sia condivisibile l'opinione di coloro che, come il Fissore, hanno ritenuto che tale disposizione costituisse l'inizio dell'assimilazione dell'atto notarile al placito¹³⁴. Non si può dubitare della crescita della preparazione e degli obblighi dei notai, anche in connessione con i requisiti imposti per l'accesso alla professione e con il perfezionamento dei cartulari¹³⁵, ma, se si guarda al complesso della disciplina relativa a carte e notai, la distinzione tra carriera giudiziaria e carriera notarile continua ad apparire netta. Il fatto, poi, che tra X e XI secolo agli atti milanesi - come del resto avvenne in tante sedi - qualificabili come *maiores* (per ricorrere all'espressione di Lotario), fosse chiamato a presenziare un numero sempre maggiore di titolari di diverse 'funzioni pubbliche' potrebbe essere stato dovuto proprio al perpetuarsi della 'debolezza' del documento notarile (per non dire dei

¹³³ *Liber Papiensis*, Loth. 98 (94) = *Hlotarii Capitulare* missorum p. 64: 5 (anche in *Capitularia regum Francorum* t. II, p. I, 202 a. 832 febb): «De iudicibus inquiratur si nobiles et sapientes et Deum timentes constituti sunt; iurent ut iuxta suam intelligentiam recte iudicent et pro muneribus vel humana gratia iustitiam non pervertant nec differant et quod iudicaverint confirmare sua subscriptione non dissimulent. Ubi tamen tales non sunt, a missis nostris constituentur et idem sacramentum facere cogantur: quodsi viles personae et minus idoneae constitutae sunt, reiciantur. Similiter et notarii legibus eruditi et bonae opinionis constituentur et iusiurandum praebeant: ut nullatenus falsitatem et colludium scribant: et qui hoc fecisse praeterito tempore inventi fuerint, praesentialiter damnentur» cfr. Cortese, 1995, p. 319; Massetto, 1999, pp. 63-64.

¹³⁴ Fissore, 1989, pp. 560-566 anche in considerazione del fatto che notai e scabini poi giudici regi e cittadini sono attivi nelle operazioni contrattuali anche come *extimatores* in part. p. 562.

¹³⁵ Il cosiddetto *Cartularium* sulla cui origine e datazione si è ampiamente discusso, sembra attribuibile alla scuola pavese e risalire agli ultimi decenni del X secolo cfr. Padoa Schioppa, 2005, p. 163; Padoa Schioppa, 1989, p. 502; Nicolaj, 1997, pp. 368-369, nonché da ultimo Bougard, 2024, 327-333.

sospetti sull'affidabilità dei disponenti)¹³⁶.

Indubbia è, invece, la tendenza di re e imperatori a sottoporre i notai al controllo del *palatium* cosa che, per altro verso, contribuì a favorire l'ascesa a corte di coloro che aspiravano a ricoprire i gradi più alti delle istituzioni pubbliche di notaio e giudice di palazzo.

In ogni caso, l'ultimo intervento di Lotario sui notai è mirato, di bel nuovo, a sanzionarne le omissioni: quando avessero ricevuto l'incarico di redigere carte e non l'avessero fatto per negligenza oppure se, dopo averle scritte, le avessero perdute, avrebbero dovuto reintegrare i danneggiati corrispondendo loro per l'intero il valore del bene oggetto di disposizione. Qualora poi avessero negato ogni responsabilità avrebbero dovuto giurare di non aver mai ricevuto l'incarico di redigerle: «quod ipsae cartae eis traditae non fuissent»¹³⁷.

6. Da Guido a Ottone I: le carte a processo

Il crescendo delle preoccupazioni dei governi in merito al fenomeno continuamente ricorrente della contestazione delle carte e dell'incertezza sulla loro effettività – nonostante il continuo incremento della responsabilità dei notai – è attestato, con riguardo al Regno d'Italia, da ulteriori frammenti di legislazione inseriti nel *Liber Papiensis*.

Le disposizioni sulle carte di Guido, già duca Guido II di Spoleto, divenuto re d'Italia dall'889 e dall'891 imperatore sono tra le più note agli studiosi della materia anche per le controversie sulla loro diagnosi. Michele Ansani ha ritenuto che gli fossero state suggerite dal sapiente Aldegrauo, già forse notaio e successivamente (cosa che non stupisce per quanto osservato finora) *iudex palatinus*¹³⁸.

Sul presupposto che nessuno poteva disporre con una *cartula* di beni ecclesiastici o laici ingiustamente occupati e/o posseduti¹³⁹

De cartis vero interdicimus : nemini liceat alienas res presumptive invadere occasione cartulae ab eo facte qui vestituram legitimam non habens dignoscitur invasisse

il capitolo di Guido prescriveva che, per evitare di incorrere nella pena pubblica del *bannum* (applicato in moltissime carte e nei placiti fino all'XI secolo), l'acquirente o il donatario di terre avrebbe dovuto far precedere l'ingresso nel

¹³⁶ Ivi, con riguardo alle tendenze prima politico-ideologica poi, più spiccatamente tecnica in connessione con esigenze giuridico- formali del governo di Ariberto e di quello di Guido da Velate pp. 568-571.

¹³⁷ *Liber Papiensis*, Loth. I, 102 (97). Ansani, 2012, pp. 107-108 con riferimento a un capitolare di Carlo III dell'882 non riportato nel *Liber papiensis*.

¹³⁸ Ansani, 2012 pp. 174 ss.; Ansani, 2020, pp. 159 ss.

¹³⁹ *Liber Papiensis*, Wld. 5. De cartis vero interdicimus.

possesso del bene dalla verifica – eventualmente tramite accertamento giudiziale come formalizzato dall'*investitura salva querela* proprio dalla fine del secolo IX¹⁴⁰ – della legittima titolarità dei beni in oggetto da parte del disponente

[...] sed si quis adquisitor extiterit, non antea invadere alienas res, vel ecclesiae vel cuiuspiam hominis praesumat, antequam auctor cartulae legali et iudiciali diffinitione eas vendiced: et tunc demum cui vult liberam tradendi habeat facultatem. Et si quis ipsas sine lege invaserit, non solum ipsas res amittat, sed insuper bannum nostrum componat.

In altre parole, al di là di qualsiasi considerazione sulla correttezza dell'atto e sulla corrispondenza ai requisiti di legge della carta che avrebbe giustificato l'entrata in possesso del bene, il problema era a monte: occorreva assicurarsi che colui che aveva ceduto il bene ne fosse il legittimo titolare. La disposizione prescriveva, pertanto, una procedura di accertamento di natura preventiva o cautelare di verifica giudiziaria e, quindi, aperta al contraddittorio.

La seconda disposizione di Guido implementava, invece, le sanzioni per il falso documentale: alla comminazione della pena del taglio della mano al notaio – come già previsto da Rotari e da Liutprando – si aggiungeva quella della perdita del bene e del pagamento del guidrigildo all'*ostensor* della carta falsa¹⁴¹.

De cartis etiam [...] Si autem notarius se subtraxerit et cartulam suo scriptam nomine minime confirmare potuerit, nulla redemptio ei concedatur, sed manum propriam amittat: et ostensor ipsius post rerum amissionem widrigild suum componat.

L'unica possibilità di disculparsi per il notaio era dimostrare che la carta non era stata scritta da lui. Nel caso poi che il notaio fosse premorto, la verifica dell'autenticità della sua firma avrebbe potuto avvenire (come già previsto per un caso diverso da Ludovico il Pio) con un procedimento di confronto tra la calligrafia del notaio che avrebbe sottoscritto l'atto contestato e quella di altri due atti scritti sicuramente da lui¹⁴².

Per terminare con le disposizioni del *Liber papiensis*, merita ancora ricordare alcune costituzioni di Ottone I. Non solo reiterò il divieto ai figli di diaconi, presbiteri e vescovi già disposto da un capitolare di Carlo Magno (non si sa se esteso all'Italia) di intraprendere la professione di notaio, sculdascio, conte e

¹⁴⁰ Padoa Schioppa, 2012, in part. pp. 146-147, al quale rinvio anche per i riferimenti bibliografici.

¹⁴¹ *Liber Papiensis*, Wid. 6. *De cartis etiam vel quibuscumque scriptionibus quae a quibusdam personis falsae appellantur statuimus.*

¹⁴² «[...] Et si notarius defuerit et testes supervixerint ipse ostensor cartulae cum ipsis testibus et duodecim sacramentalibus [...] ostensis primum duabus aliis cartis manus collatione ab eodem notario descriptis, ipsam tertiam cartam per sacramentum veram et idoneam faciat».

giudice¹⁴³, ma introdusse con riguardo alle carte un mezzo di prova che fino a quel momento tutti i legislatori avevano cercato di evitare. Sono celeberrimi i suoi provvedimenti che consentivano sia ai laici, anche quando la loro legge personale fosse quella romana, sia agli ecclesiastici di ricorrere alla prova del duello (*per pugnam*) per dimostrare che una carta relativa a beni terrieri (*praedia*) era falsa¹⁴⁴, oppure che un atto di disposizione era stato conseguenza di estorsione (*per vim*)¹⁴⁵.

Con l'introduzione del mezzo di prova più arduo e incerto l'imperatore fece forse una mossa estrema per tentare di dissuadere coloro che più o meno fondatamente continuavano a mettere in discussione la correttezza e la verità delle scritture, se non altro per tentare di indurre i contendenti o alla desistenza o a forme di composizione stragiudiziale delle controversie.

7. Per concludere tra continuità e discontinuità

Si era preso avvio dalla questione 'quanto la storia del notariato può servire per affrontare lo studio del documento notarile o viceversa quanto lo studio del documento può servire allo studio del notariato' e, se l'itinerario fin qui seguito è corretto, i due termini della questione non possono andare disgiunti.

Il secolare percorso legislativo sulle carte era stato iniziato da Rotari stabilendo che la scrittura attestante il compimento di un atto giuridico ne avrebbe tramandata la memoria e che l'*ostensio* della carta avrebbe potuto evitare un processo. La legislazione successiva perpetuò il ricorso all'*ostensio* della carta come strumento di dissuasione di coloro che avessero voluto negare l'esistenza di un atto o di un negozio, ma, nel contempo, tentò di accreditare l'utilità e il valore del documento scritto con norme mirate non solo a uniformare atti e negozi, ma anche le formule delle scritture che li rappresentavano.

Il ricorso alle vie giudiziarie fu forse arginato, ma la continua implementazione dei mezzi di prova utilizzabili nelle controversie concernenti la contestazione delle carte sembra dimostrare che l'obiettivo non appariva del tutto raggiunto ai legislatori e ai loro consulenti. Nemmeno il continuo accrescersi delle responsabilità (e dei requisiti) degli scrittori di carte e, poi, dei notai era valso ad attribuire loro quella fiducia della pubblica opinione e dei governi che essi ottennero pienamente soltanto nel XII secolo. A discolpa dei notai, non si può sottacere, a posteriori, che il sistema della personalità del diritto riaffermato con forza da Pipino e Carlo Magno e solo in parte attenuato da Lotario certamente costituì una complicazione enorme quanto al loro obbligo di applicare la legge. In aggiunta, alla scarsa affidabilità di alcuni disponenti o dei loro rogatari, si devono

¹⁴³ *Liber Papiensis*, Ottonis I, 11.

¹⁴⁴ Ivi, Ottonis I, 1, 2, 3, 9.

¹⁴⁵ Ivi, Ottonis I, 5: «Si quis dixerit, quod per vim de praedio cartam alicui fecerit, ut per pugnam veritas decernatur, edicimus».

considerare la concreta incertezza sulla titolarità e estensione dei beni fondiari e sui confini delle terre, nonché la frequente perdita delle carte, non solo per motivi fraudolenti, ma anche per le guerre, i disordini, gli incendi e così via.

Le disposizioni di Guido alle quali si è fatto riferimento sembrano, inoltre, costituire un esito paradossale all'intento deflattivo delle azioni giudiziarie perseguito dai legislatori per trecento anni secondo le diverse vie finora ricordate.

Come rilevato, Guido impose il ricorso all'accertamento giudiziale anche nella fase preventiva alla stipulazione di un atto di disposizione e alla redazione della relativa carta dando avvio ad un periodo, compreso tra X e XI secolo, in cui la tipologia dei placiti imperiali pervenuti dimostra un inscindibile intreccio tra storia della giustizia e storia dei notai e delle carte¹⁴⁶.

Che le costituzioni di Guido avessero sollevato continui (e mutevoli nei decenni) dubbi interpretativi e di applicazione pratica appare indubbio se si guarda all'interminabile dibattito riportato per l'XI secolo dall'*expositio*, mentre, con l'accrescersi della conoscenza del diritto romano, si ampliava la possibilità di selezionare, tra le diverse fonti di diritto disponibili, quelle ritenute più 'utili' e autorevoli per risolvere i sempre nuovi problemi della prassi. Non è, forse, un caso che si trovi inserita proprio nell'ambito del commento a tale testo la celeberrima espressione degli *antiqui iudices* «iuxta Romanam legem, que omnium est generalis»¹⁴⁷.

Fatto sta che l'assoluta maggioranza dei processi imperiali giunti per tutto l'XI secolo è costituita da placiti formalizzati nelle tre differenti tipologie di *ostensio chartae*, *investitura salva querela* e *finis intentionis terrae* destinate ad accertare l'esistenza e/o la validità e l'efficacia delle carte relative ad atti di disposizione, per lo più concernenti considerevoli patrimoni fondiari e diritto pubblici o che coinvolgevano personaggi laici o ecclesiastici potenti, tramite, almeno in teoria, una procedura in contraddittorio¹⁴⁸. Solo l'esito del processo, in ogni caso, certificava la validità e efficacia degli atti di disposizione¹⁴⁹. Nemmeno la sottoscrizione del notaio corroborata dalle firme di personalità illustri e di palazzo, come sempre più frequentemente avveniva, era sufficiente per assicurare che la carta attestasse che la stipulazione del negozio era stata preceduta da sufficienti atti preparatori di investigazione e di raccolta di informazioni sulla consistenza e la titolarità dei beni oggetto di disposizione. Altro discorso è poi quello di ricostruire se e in quale misura la conclusione di quelle stesse controversie fosse stata agevolata dalla parallela stipulazione di accordi tra parti, con concessioni reciproche, secondo l'antica tradizione delle *convenientiae* oppure dei lodi che

¹⁴⁶ Padoa Schioppa, 1989, in part. pp. 498-503.

¹⁴⁷ Exp. a Wid. 5, § 4, pp. 559-567.

¹⁴⁸ Sulle quali è aperto un ulteriore dibattito storiografico per comprendere se si trattasse di processi ordinari, come ritengo, oppure meramente formali, sul quale, anche per i riferimenti bibliografici, Wickham, 1997; Padoa Schioppa, 2016, p. 63.

¹⁴⁹ Ansani, 2012 in part. pp. 176-177.

dall'XI secolo in poi divennero sempre più frequenti anche per la disciplina ad essi relativa 'codificata' dalle prime legislazioni del XII secolo¹⁵⁰.

In realtà è impossibile calcolare la percentuale del ricorso al placito rispetto ai casi in cui le carte non erano impugnate e la professionalità e la correttezza dei notai non erano messe in discussione. Il doppio binario della politica legislativa inaugurata dai re longobardi e proseguita fino all'XI secolo ebbe certamente un ruolo rilevante sia nella costruzione di istituti giuridici di durata secolare anche per effetto della continuità del principio della personalità della legge nel basso medioevo¹⁵¹, sia nella definizione della figura professionale del notaio e dei suoi obblighi. A tale progressiva definizione contribuirono forse anche l'affermazione della laicità dei notai e un progressivo accostamento della responsabilità 'pubblica' dei notai a quella dei giudici pur nella netta distinzione di obblighi e prerogative. La crescita della loro responsabilità verso il *publicum* e l'affermarsi, quantomeno di fatto, del loro prestigio personale e sociale andò di pari passo con la scalata di *scrivi* e notai verso i più alti gradi delle istituzioni regia e imperiale e con il loro contributo fin dal X secolo all'innovazione e formalizzazione non solo delle carte, ma anche degli atti giudiziari¹⁵².

La fiducia nei notai e nelle loro scritture è, inoltre, attestata dall'ampiezza dei fondi archivistici resi sempre più accessibili grazie alle iniziative di storici sapienti e impegnati nella loro edizione e nello studio delle figure dei notai altomedievali, che ha consentito di ricostruire almeno per alcuni il livello sociale, la formazione e il *cursus honorum*. Moltissimo è stato fatto sull'alto medioevo e molto si potrà ancora fare per accrescere le conoscenze su personalità, attività (e collegamenti) dei redattori e sottoscrittori delle carte e risalire anche ai formulari via via elaborati e adattati non soltanto con riguardo alle leggi, ma anche alle varianti derivanti dall'*usus* e dai caratteri delle comunità in cui i notai si trovavano ad operare, nelle infinite differenziazioni relative alla nazionalità dei residenti e alle tradizioni, lingua, cultura, economia di singole comunità e territori.

Se si guarda al punto di partenza e alle diverse tappe della storia dei notai non era né scontato né prevedibile che nel XII secolo si giungesse al riconoscimento della *fides* dei loro atti: «è l'atto notarile in sé a fare piena prova senza la necessità di convocare i testimoni e neppure il notaio stesso»¹⁵³. Tale esito sembra altresì

¹⁵⁰ Sulle *convenientiae* cfr. sopra testo corrispondente a note 87-88. La tradizione e il perfezionamento delle diverse forme di composizione stragiudiziale delle controversie (*concordia*) è attestata, ad esempio, nel 1160 dal *Constitutum usus* di Pisa, *De arbitris et laudatoribus* VI, *De fine*, pp. 162-163; *De modo cognoscendi et iudicandi*, XI, in part. pp. 175-176; *Quomodo et quando laudamenta vel conventa retractentur*, XX, pp. 193-195.

¹⁵¹ Naturalmente con le varianti imposte dal mutamento delle istituzioni: cfr. già. Vismara, 1987b, pp. 67-68.

¹⁵² Padoa Schioppa, 2005, p. 162.

¹⁵³ Padoa Schioppa, 2016, p. 143 e nt. 158 con riguardo all'espressione *fides per se* in Azzone *Summa codicis* 4,21, *De fide instrumentorum*, nr. 1.

coincidere non solo con la loro partecipazione alla riscoperta e all'attualizzazione delle fonti di quella che allora era ancora chiamata *lex romana*¹⁵⁴, ma con un'innovazione sostanziale dell'esercizio della professione, quella della prassi di tenere i registri degli atti che sarà continuamente implementata nel secolo successivo¹⁵⁵.

Non è forse un caso che questo sia avvenuto nel tempo della «vera rottura» con il passato¹⁵⁶. Con l'esplosione della 'rivoluzione comunale', si assiste alla complessiva riorganizzazione 'libera' delle società urbane e mercantili, in base a principi e regole di responsabilità e di gestione della *res publica* non più (necessariamente) vincolati al rispetto delle *leges*, bensì a usi o consuetudini formalizzati o a 'nuove' norme coerenti con la concezione locale (o dei ceti localmente più potenti) dell'organizzazione della società e delle sue istituzioni. E, in queste vicende, anche i notai, non solo per motivi di ceto, ma anche per il loro bagaglio di cultura giuridica, giocarono un ruolo politico da protagonisti¹⁵⁷.

Bibliografia

- Ansani M., 2012: *I giudici palatini, le carte, le leggi. Pratiche documentarie e documentazione di placito sullo scorcio del secolo IX*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, vol. 1, Milano, Cisalpino, pp. 171-186
- Ansani M., 2019: *Pratiche documentarie a Milano in età carolingia*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh* (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7/1), Genova, Società Ligure di Storia Patria, pp.79-93 https://www.storiapatriagenova.it/Docs/Biblioteca_Digitale/SB/5e8c2948172f5c5e0abcd9e8f49f6f79/Estratti/a1145c77220202449f708c45edba0c10.pdf
- Ansani M., 2020: *Il placito (e i due diplomi) del diacono Gariberto*, in "Scrineum", 17, 2, pp. 147-189
- Atti del X congresso internazionale di studi sull'alto medioevo. Milano e i Milanesi prima del Mille (VIII-X secolo)*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, 1986
- Atti dell'XI Congresso internazionale di Studi sull'Alto medioevo*, Milano 26-30 ottobre 1987, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, 1989

¹⁵⁴ Condorelli, 2014, in part. p. 193.

¹⁵⁵ Mi limito a citare Piergiovanni, 2014, testo a nt. 16 ss.

¹⁵⁶ Cammarosano, 1991, p. 49.

¹⁵⁷ Basti guardare alla recentissima raccolta di studi relativi a Genova tra XI e XII secolo (*Esigenze istituzionali e soluzioni documentarie*, 2023) e, in part., a Rovere, 2023, in part. pp. XLI-XLVI sul ruolo assunto da giudici/notai fin dal 1104, sulla formazione della cancelleria e sulla *publica fides* dei notai.

- Bambi F., 2018: *Scrivere in latino, leggere in volgare. Glossario di testi notarili bilingui tra Due e Trecento*, Milano, Giuffrè (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 116)
- Bartoli Langeli A., 2004: "Scripsi et publicavi". *Il notaio come figura pubblica, l'instrumentum come documento pubblico*, in *Notai miracoli e culto dei santi: pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*. Atti del seminario internazionale Roma, 5-7 dicembre 2002, Milano, Michetti Raimondo, pp. 57-71
- Bartoli Langeli A., 2011: *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella
- Bassani A., 2012: *Sapere e credere. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano, Giuffrè
- Bassetti M., 2023: *Un codice e una lista. I codici di leggi e il loro uso in età carolingia. Note intorno al Krufische Codex (Sankt Paul in Lavanttal, Stiftsbibliothek, 4/1)*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Studi, 24)
- Bognetti G., 1948: *S. Maria foris portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi*, in G.P. Bognetti, G. Chierici, A. de Capitani d'Arzago, *S. Maria di Castelseprio*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per storia di Milano, pp. 11-511 ora in G.P. Bognetti, *L'età longobarda*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 11-673
- Bognetti G.P., 1953: *L'influsso delle istituzioni militari romane sulle istituzioni longobarde del secolo VI e la natura della "fara"*, ora in G. P. Bognetti, *L'età longobarda*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 1-46
- Bognetti G.P., 1961: *I capitoli 144 e 145 di Rotari e il rapporto tra Como e i "magistri Commacini". Scritti di storia dell'arte in onore di M. Salmi*, Roma, De Luca Editore, pp. 155-171, ora in G.P. Bognetti, *L'età longobarda*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 431-453
- Bognetti G.P., 1966: *L'exceptor civitatis e il problema della continuità*, in "Studi medievali", s. 3, VII/1, ora in G. P. Bognetti, *L'età longobarda*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 671-720
- Bottazzi M., 2012: *Italia medievale epigrafica: l'alto medioevo attraverso le scritture incise (secc. 9.-11.)*, Trieste, CERM
- Boucheron, L. Gaffuri, J. Ph. Genet (eds.), 2017: *Valeurs et système de valeurs (Moyen Age et Temps Modernes)*, Paris, Editions de la Sorbonne <https://books.openedition.org/psorbonne/40956>
- Bougard F., 1995: *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma, Ecole française de Rome
- Bougard F., 2024: *Cartularium Langobardicum* in Id., *Justice, culture juridique, pratiques documentaires durant le Haut Moyen Age (VI^e-XI^e Siècles)*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Collectanea, 40), pp. 315-336

- Buono L., 2023: *Medioevo monastico nello specchio dei libri*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (I tascabili, 3)
- Cammarosano P., 1991: *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica [Roma, Carocci, 2009¹¹ (Studi Superiori 625, Storia)]
- Cammarosano P., 1994: *Laici ed ecclesiastici nella produzione italiana di scritture dall'alto medioevo all'età romanica*, in C. Scaloni (ed.), *Libri e documenti*, pp. 1-14
- Cammarosano P., 2001: *Storia dell'Italia medievale dal VI all'XI secolo*, Bari, Laterza
- Cammarosano P. 2013: *Attività pubblica e attività per committenza privata dei notai (secoli XIII e XIV)*, in *Notariato e Medievistica*, Roma, ISIME, pp. 185-194
- Cammarosano P., 2021a: *I notai nella cultura medievale italiana*, in "Italian Review of Legal History", nr. 7, pp. 1 ss.
- Cammarosano P., 2021b: *Giudizio umano e giustizia divina. Una lettura storica della "Commedia" di Dante*, Trieste, CERM
- Caprioli S., 1978: *Per Liutprando 91*, in S. Caprioli, *Satura lanx 15. Studi di storia del diritto italiano*, Spoleto, Centro di Studi sull'alto medioevo [2015²], pp. 133-147.
- Castagnetti A., 2017: *La società milanese in età carolingia*, Verona, GoPrint La_societa_milanese_in_eta_carolingia_Ve%20(1).pdf
- Cavanna A., 1967: *Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo*, Milano, Giuffrè
- Cavanna A., 1968: *Nuovi problemi intorno alle fonti dell'editto di Rotari*, in "Studia et documenta Historiae et iuris", XXXIV, pp. 269-361, ora in A. Cavanna, *Scritti*, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, pp. 9-110
- Cavanna A., 1978: *La civiltà giuridica longobarda*, in *I Longobardi e la Lombardia. Saggi*, vol. I, Milano Giuffrè, ora in A. Cavanna, *Scritti*, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, pp. 359-438
- Cavanna A., 1984: *Diritto e società nei regni ostrogoto e longobardo*, in *Magistra Barbaritas: i Barbari in Italia*, Milano, Scheiwiller, pp. 351-379, ora in A. Cavanna, *Scritti*, vol. I, Napoli, Jovene, 2007, pp. 513-574
- Cavanna A., 2007: *Scritti (1968-2002)*, ed. S. Solimano, R. Isotton, Napoli, Jovene editore (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Raccolte di Studi 3)
- Chiesi G. (ed.), 1991: *Il Medioevo nelle carte: documenti di storia ticinese e svizzera dalle origini al secolo XVI*, Bellinzona, Casagrande
- Ciaralli A., 2005: *Di una mendace lettura e di un inesistente 'magister iuris' in un documento milanese dell'852*, in A. Castagnetti, A. Ciaralli, G. M. Varanini (eds.), *Medioevo. Studi e documenti*, Verona, Libreria Universitaria, pp. 195-257 <http://www.rmoa.unina.it/483/1/RM-Ciaralli-Magisteriuris.pdf>
- Condorelli O., 2014: *Il significato del notariato per lo sviluppo della cultura*

- giuridica europea (con particolare riferimento all'Italia)*, in P. Maffei, G. M. Varanini (eds.), *Honos alit artes. Il cammino delle idee dal medioevo all'antico regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, Firenze, Firenze University Press, pp. 191-199
- Cortese E., 1995: *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei edizioni di arte e scienza
- Cortese E., 1999: *Nostalgie di Romanità: leggi e legislatori nell'alto medioevo barbarico*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, t. I, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Settimane di Studio del centro italiano di Studi dell'alto medioevo, XLVI), pp. 485-510
- Costa P., 2007: *A che cosa serve la storia del diritto? Un sommesso elogio dell'inutilità*, in O. Rosselli (ed.), *La dimensione sociale del fenomeno giuridico. Storia, lavoro, economia, mobilità e formazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 23-39
- Costamagna G., 1975: *L'altomedioevo*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, Consiglio Nazionale del notariato (Studi storici sul notariato italiano, 2), pp. 147-314
- Creмасcoli G., 2012: *L'Amanuense medievale tra pietas e goliardia*, in *Scrivere e leggere nell'alto Medioevo*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, LIX), pp. 607-625
- Felletti F., 2022: *La ricezione della normativa editale nelle carte longobarde dell'Italia settentrionale. Prospettive e casi di studio*, in "Scrineum" 19, pp. 7-62
- Fissore G. G., 1989: *Origine e formazione del documento comunale a Milano*, in CISAM Atti dell'XI congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto
- Fugazza E., 2012: *L'editto di Rotari come testimonianza di cultura giuridica*, in *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, vol. 1, Milano, Cisalpino, pp. 165-168
- Fugazza E., 2013: *Arbitri o giudici? Giustizia e magistratura consolare nei primi decenni del XII secolo*, in "Historia et Ius", IV, paper 3
- Giustizia (La) nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII)*, 7-13 aprile 1994, t. I-II, Spoleto presso la sede del Centro 1995 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLII)
- Giustizia (La) nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, 11-17 aprile 1996, t. I-II, Spoleto presso la sede del Centro (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLIV)
- La Rocca C., 2000: *La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell'Italia dell'VIII secolo*, in C. Bertelli, G.P. Brogiolo (eds.), *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno*, Milano, Skira, pp. 45-69
- Liva A., 1979: *Notariato e documento notarile a Milano dall'alto medioevo alla*

- fine del Settecento*, Roma, Consiglio Nazionale del notariato (Studi storici sul notariato italiano, vol. IV)
- Loschiavo L., 2004: *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo*, Milano, Giuffrè
- Loschiavo L., 2012: *L'impronta di Isidoro nella cultura giuridica medievale: qualche esempio*, in: G. Bassanelli, S. Tarozzi (eds.), *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti, Isidoro di Siviglia*, Bologna, Maggioli, pp. 39-55
- Loschiavo L., 2016: *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secc. III-VII)*, Torino, Giappichelli
- Loschiavo L., 2019a: *Looking at the Edict of Rothari. Between German Ancestral Customs and Roman Legal Traditions*, "Roma Tre Law Review", 2, pp. 65-90
- Loschiavo L., 2019b: *Isidore of Seville (Chapter 18.)*, in Ph.L. Reynolds (ed.), *Great Christian Jurists and Legal Collections in the First Millennium*, Cambridge, Cambridge University Press, (Cambridge Studies in Law and Christianity), pp. 381-396
- Loschiavo L., 2021: *Il più antico "processo" longobardo: per una rilettura*, in "Reti Medievali Rivista", 22, 2, pp. 141-172
- Macchiavello S., Ruzzin V. (eds.), 2023: *Esigenze istituzionali e soluzioni documentarie a Genova nel secolo XII*, Genova, Società Ligure di Storia Patria
- Magistri Commacini (I) Mito e realtà del medioevo lombardo* (Varese, Como, 25 ottobre 2008) Atti del XIX Convegno Internazionale di Studio sull'Alto Medioevo, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2009
- Manaresi C., 1919: *Prefazione* agli Atti del Comune di Milano, Milano, Capriolo e Massimino
- Mangini M. L. (ed.), 2009: *Gli atti dell'arcivescovo di Milano nei secoli 11.-12.: Ariberto da Intimiano (1018-1045)*, Milano, Biblioteca francescana
- Mangini M.L., 2009: *Ariberto da Intimiano. I documenti segni del potere*, a cura di M. Basile Weatherill, M. R. Tessera; edizione critica di M. L. Mangini; traduzione di M. Petoletti, Cinisello Balsamo, Silvana
- Mantegna C., Nicolaj G., 2012: *Scrivere e leggere documenti nell'alto medioevo. Spunti per una semeiotica dell'attività giuridica in Scrivere e leggere nell'alto Medioevo*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LIX), pp. 427-455
- Mantegna C., (ed.), 2013: *G. Nicolaj. Storie di documenti, storie di libri: quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, Zurich, Urs Graf Verlag
- Mantovani D. (ed.), 2012: *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia dal medioevo al XXI secolo*, vol. I *Dalle origini all'età spagnola*, t. I *Origini e fondazione dello Studium generale*, Milano, Cisalpino, Monduzzo editoriale

- Massetto G.P., 1993: *Gli studi del diritto nella Lombardia del secolo XI*, in G. d'Onofrio (ed.), *Lanfranco di Pavia e l'Europa dell'XI secolo nel nono centenario della morte*. Atti del Convegno internazionale di Studi (Pavia, almo collegio Borromeo, 21-24 settembre 1989), Roma Herde Editrice Libreria, 1993, ora in G.P. Massetto, *Scritti di storia giuridica*, t. I, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 61-116
- Massetto G.P., 1999: *Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo* (Spoleto 16-21 aprile 1998), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo XLVI), pp. 511-590, ora in G.P. Massetto, *Scritti di storia giuridica*, t. I, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 3-84
- Massetto G.P., 2017: *Scritti di storia giuridica di Gian Paolo Massetto*, Milano, Giuffrè (Università degli Studi di Milano, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, 48)
- Mengozi, G., 1924: *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto medio evo*, Pavia, Tipografia cooperativa
- Meyer A., 2000: *Felix et inclitus notarius, Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen, Max Niemeyer Verlag (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, b. 92)
- Nicolaj G., 1991: *Cultura e prassi di notai preirneriani: alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, Giuffrè
- Nicolaj G., 1996: *Il documento privato italiano nell'Alto Medioevo*, in Scalon C. (ed.), *Libri e documenti d'Italia*, Udine, Arti Grafiche Friulane, pp. 153-198
- Nicolaj G. 1997: *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae, in Giustizia (La) nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, 11-17 aprile 1996, Spoleto presso la sede del Centro (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLIV), t. I, pp. 347-379
- Olivieri A., 2017: *Funzioni e valori del documento scritto in Italia tra tarda età longobarda e prima età carolingia*, in *Valeurs et système de valeurs. Moyen Age et Temps Modernes*, sous la direction de P. Boucheron, L. Gaffuri et J. Ph. Genet, Paris, Editions de la Sorbonne, pp. 301-314
- Padoa Schioppa A., 1965: *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano, Giuffrè
- Padoa Schioppa A., 1989: *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'XI Congresso internazionale di Studi sull'Alto medioevo*, Milano 26-30 ottobre 1987, Spoleto Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, 1989, vol.I, pp. 437-549, ora in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal Regnum ai comuni*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, pp. 137-227
- Padoa Schioppa A., 2003: *Giudici e giustizia nell'Italia carolingia*, In *Amicitiae pignus. Studi in memoria di Adriano Cavanna*, Milano, Giuffrè, 2003, Vol. III, pp. 1623-

- 1667, ora in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal Regnum ai comuni*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, pp. 29-91
- Padoa Schioppa A., 2005: *Il diritto nella storia d'Europa, Il Medioevo*, parte prima, Padova, Cedam (ristampa accresciuta)
- Padoa Schioppa A., 2006: *Aspetti della giustizia nei placiti longobardi: note sul sistema delle prove*, in Dilcher G., Distler E.-M. (ed.), *Leges Gentes Regna*, Berlin, Schmidt Erich Verlag, ora in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal Regnum ai comuni*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, pp. 1-16
- Padoa Schioppa A., 2011: *Processi di libertà nell'Italia altomedievale*, in "Nuova Rivista Storica", 95(2011), pp. 393-436, ora in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal Regnum ai comuni*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, pp. 93-136
- Padoa-Schioppa A., 2012: *La scuola di Pavia. Alle origini della scienza giuridica europea*, in Mantovani D. (ed.), *Almum Studium Papiense Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, vol. 1, Milano, Cisalpino, pp. 143-164
- Padoa Schioppa A., 2015: *Giustizia medievale italiana: dal Regnum ai comuni*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo
- Padoa Schioppa A., 2016²: *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino
- Pani L., 1996: recensione a Scalon C. (ed.), *Libri e documenti d'Italia* in "Aevum", 72,2, pp. 591-593
- Petrucchi A., Romeo C., 1992: *Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna, Mulino, pp. 195-236
- Petrucchi A., Romeo C., 1989: *Scrivere 'in iudicio'. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del 'regnum Italiae' (secc. IX-XI)*, in "Scrittura e civiltà", 13, pp. 5-48
- Piergiovanni V. (ed.), 2006: *Hinc publica fides. Il Notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici, Milano, Giuffrè (Per una storia del Notariato nella civiltà europea, VII), <https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=45/4501&mn=3>
- Piergiovanni V., 2014: *Notai e pubblica fede dal Medioevo all'attualità*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*. Atti del Convegno di Genova 16 Maggio 2014 (I quaderni della fondazione italiana del notariato) <https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=45/4501&mn=3>
- Pratesi A., 1992: *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della società romana di storia patria, 35)
- Rossetti G., 1986: *I ceti proprietari e professionali. Status sociale funzioni e presenze a Milano nei secoli VIII-X. I L'età longobarda*, in *Milano e i Milanesi prima del Mille (VIII-X secolo)* Atti del X congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 1986, pp. 165-207

- Rovere A., 2023: *La cancelleria e la documentazione*, in Macchiavello S., Ruzzin V. (eds), *Esigenze istituzionali e soluzioni documentarie a Genova nel XII secolo*, Genova, Società Ligure di Storia Patria (Notariorum Itinera Varia 8), pp. XLI-XLVIII https://notariorumitinera.eu/Docs/Biblioteca_Digitale/B/17ad39319c34c2e0a56490d1bf88c851/64a7b7a91d55093e3a3a191c15dd7498.pdf
- Scalon C. (ed.), 1996: *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno Nazionale del Notariato dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli (UD), 5-7 ottobre 1994), Udine, Forum
- Schiaparelli L., 1932: *Note diplomatiche sulle carte longobarde*. I. *I notai nell'età longobarda*, in "Archivio Storico Italiano", a. 90, s. 7, vol. 17, pp. 1-34, ora in L. Schiaparelli, *Note di diplomazia (1896-1934)*. Raccolte a cura di Alessandro Pratesi, Torino, 1972, <https://www.jstor.org/stable/26242427?seq=1>
- Schiaparelli L., 1933: *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, II, *Tracce di antichi formulari nelle carte longobarde*, in "Archivio Storico Italiano", a. 91, s. 7, vol. 19, pp. 1-66 ora in L. Schiaparelli, *Note di diplomazia (1896-1934)*. Raccolte a cura di Alessandro Pratesi, Torino, 1972, <https://www.jstor.org/stable/26242427?seq=1>
- Scrivere e leggere nell'alto Medioevo, Spoleto Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo 2012 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, LIX)
- Storti C., 2002: *Compromesso e arbitrato nella Summa totius artis notariae di Rolandino* in G. Tamba (ed.), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Milano, Giuffrè, pp. 331-376
- Storti C., 2005: *Note introduttive* a P. Merati (ed.), *Le carte della chiesa di Santa Maria del Monte di Velate*, Varese, Insubria University Press
- Storti C., 2012: *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo* in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (eds.), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, eum (edizioni università di macerata), pp. 123-148
- Storti C., 2013: *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale* in A.A. Cassi (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 61-77
- Storti C., 2015: *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*, in *Le corti nell'alto medioevo*, Spoleto 24-29 aprile 2014, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, LXII), pp.429-472
- Storti C., 2017: *Giustizia, pace e dissenso politico dall'alto medioevo all'età comunale. Justice, peace and political dissent from the early Middle Ages to the*

- communal Period*, in "Italian Review of Legal History" 2, pp. 1-31
- Storti C., 2019: *Legislazione e circolazione di idee e modelli giuridici nei regni germanici* in *Le migrazioni nell'alto medioevo*, Spoleto, 5-11 aprile 2018, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, t. II (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, LXVI), pp. 609-651
- Tabacco G., 1986: *Milano in età longobarda. Discorso inaugurale*, in Atti del X° Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo. Milano 26-30 settembre 1983, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, pp. 19-43
- Tavilla C., 1993: *Homo alterius: i rapporti di dipendenza nella dottrina del Duecento. Il trattato "de hominiciis" di Martino da Fano*, Napoli, ESI
- Valastro Canale A., 2006: *Introduzione a Isidoro, Etimologie o origini*, vol. I, Torino, Utet, pp. 9-26
- Vallerani M., 2012: *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale* in *Scrivere e leggere nell'alto Medioevo*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, LIX), pp. 97-149
- Vismara G., 1986: *Storia dei patti successori*, Milano, Giuffrè
- Vismara G., 1987a: *Leges e canones negli atti privati dell'alto medioevo. Influssi provenzali in Italia*, ora in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, vol. II, *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano, Giuffrè, pp. 1-41
- Vismara G., 1987b: *Leggi e dottrina nella prassi notarile italiana dell'alto medioevo* in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du Colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977)*, Milano, pp. 313-340 ora in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, vol. II, *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano, Giuffrè, pp. 51-78
- Vismara G., 1987c: *Ricerche sulla permuta nell'alto medioevo*, ora in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, vol. II, *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano, Giuffrè, pp. 81-141
- Vismara G., 1987: *Scritti di storia giuridica*, vol. II, *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano, Giuffrè
- Vismara G., 1990: *L'alto medioevo* in *Ticino medievale, Storia di una terra lombarda*, Locarno, Armando Dadò Editore
- Wickham Ch., 1986: *Land Disputes and their Social Framework in Lombard and Carolingian Italy*, in W. Davies, P. Fouracre (eds.), *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, Cambridge, pp. 105-124
- Wickham Ch., 1997: *Justice in the Kingdom of Italy in the Eleventh Century*, in *Giustizia (La) nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, 11-17 aprile 1996, t. I, Spoleto presso la sede del Centro (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLIV), pp. 179-250

Wickham Ch., 2005: *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford, Oxford University Press

Wood I., 2017: *Burgundian Law-Making*, 451-534, in "Italian Review of Legal History", 3

Fonti

Capitulare Olonense (822-823), in M.G.H. Legum Sectio II, Capitularia Regum Francorum, t. I, ed. Alfredus Boretius, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1883 (rist. 1984), VIII Hlotarii Capitularia Italica, nr. 158, pp. 317-319, <https://archive.org/details/capitulariaregum01bore/page/316/mode/2up>

Capitularia regum Francorum, in Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio II, t. I, p. I, Capitularia Regum Francorum, Hannoverae, impensis Bibliopoli Hahniani, 1883 (rist. 1984); t. II, p. I, 1890 (rist. 1980)

Cartularium in Monumenta Germaniae Historica, ed. G. H. Pertz, *Legum*, t. IV, Hannoverae 1868 rist. 1965, pp. 595-602

Codex Diplomaticus Langobardiae, ed. G. Porro Lambertenghi, Torino 1873 (Historiae Patriae Monumenta, XIII).

Codice diplomatico longobardo, a cura di L. Schiaparelli, voll. 2, Roma, 1929-1933 (Fonti per la storia d'Italia, 62-63)

Costituti (I) della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica del testo tradito dal Codice Yale (ms. Beinecke Library 415), studio introduttivo e testo, con appendici di P. Vignoli, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003 (Fonti per la storia dell'Italia medievale)

Edictus Langobardorum ed. Bluhme F., in Monumenta Germaniae Historica (=M.G.H.) Legum t. IV, Hannover 1868 (rist. Stuttgart-Vaduz 1965), pp. 1-225

Expositio ad librum papiensem (=Exp.), ed. Boretius A., *Liber legis Langobardorum Papiensis dictus* (= Liber papiensis), in *Monumenta Germaniae Historica* (=M.G.H.) Legum t. IV, Hannover 1868 (rist. Stuttgart-Vaduz 1965), pp. 290-585

Hlotarii Capitulare missorum in M.G.H., Capitularia regum Francorum, Legum sectio II, Capitularia Regum francorum, t. II, p. I, Boretius A., Krause V. (hrsg.), Hannoverae impensis Bibliopoli Hahniani 1890, XV Capitularia Hlotarii I et Regum Italiae 832-898, nr. 202 Hlotarii Capitulare Missorum 832 febr

Isidoro di Siviglia, *Etimologie o origini*. Testo latino a fronte, Torino, Utet, 2006

Memoratorium de mercedibus commacinorum = Grimoaldi sive Liuprandi memoratorium de mercedibus commacinorum in M.G.H. Legum t. IV, pp. 176-180

Monumenta Germaniae Historica, ed. G. H. Pertz, *Legum*, t. IV, Hannoverae 1868 (rist. 1965)

Notitia de actoribus regis in M.G.H. Legum t. IV, pp. 179-182

